

La commercializzazione dell'olio toscano nel dibattito e nei provvedimenti della prima età lorenese

La Tariffa delle gabelle toscane del 1781 (1), come è noto, confermava per grani e biade l'esenzione dai dazi di importazione, esportazione e transito proclamata nel 1775 (2). Per l'olio d'oliva invece, pur non intaccando le libertà commerciali sancite, come vedremo, con gli editti del 29 ottobre 1768 (3) e del 25 ottobre 1771 (4), la Tariffa fissava un dazio molto lieve sull'importazione ed il transito e un dazio più consistente sull'esportazione.

La Tariffa del 1781 esprimeva così un diverso modo di intendere la liberalizzazione dei traffici commerciali interni ed esteri per i due prodotti più importanti dell'agricoltura toscana: per i grani, con la completa abolizione delle gabelle, veniva scelta « la totale e perfetta libertà dei commerci », mentre per l'olio veniva deciso il man-

(1) Vedi *Tariffa delle gabelle toscane*, Firenze, Cambiagi, 1781, pp. 61-62 e p. 80.

(2) Col famoso editto del 24 agosto 1775 (vedi *Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana. Stampati a Firenze e pubblicati dal 12 luglio 1737 al 13 maggio 1803*, Firenze, Stamperia Imperiale, 1747-1807, cod. VII, n. LXXII) la Toscana assurgeva al ruolo di paese che più si avvicinava alla restaurazione dell'« ordine naturale » auspicato dai fisiocratici. Sull'influenza in Toscana del pensiero fisiocratico vedi: V. BECAGLI, *Il « Salomon du Midi » e l'« Ami des hommes »*. *Le riforme leopoldine in alcune lettere del marchese di Mirabeau al conte di Scheffer*, « Ricerche Storiche », VII, 1, gennaio-giugno, 1977, pp. 137-170; M. MIRRI, *Per una ricerca sui rapporti fra « economisti » e riformatori toscani. L'abate Niccoli a Parigi*, « Istituto Giangiacomo Feltrinelli. Annali », II, 1959, Milano, 1960, pp. 55-120; M. MIRRI, *La fisiocrazia in Toscana: un tema da riprendere*, in *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, 1980.

(3) Vedi *Bandi e Ordini*, cit., cod. V, n. CXXXII. Questo editto sanciva la libertà di esportazione e contrattazione dell'olio.

(4) Vedi *Bandi e Ordini*, cit., cod. VI, n. XXI. Questa legge stabiliva la libertà di circolazione interna dell'olio abolendo le gabelle di passaggio eccetto quelle di ingresso nelle città.

tenimento dei dazi, seppure semplificati, unificati per tutto il Granducato e alleggeriti, soprattutto per quanto riguarda l'esportazione.

Attraverso la riforma del sistema annonario e doganale infatti era stata varata una strategia politico-economica che non solo aveva affrontato in maniera nuova il rapporto intercorrente tra settori primario e secondario, fino a capovolgere il tradizionale squilibrio a favore delle manifatture, ma che aveva anche dovuto compiere, all'interno di questi settori, delle scelte diversificate a seconda delle opportunità offerte da ciascun prodotto all'economia toscana. Questo elemento risulta particolarmente evidente nel ripercorrere per l'olio le fasi salienti del dibattito politico ed economico protrattosi fin dai primissimi tempi dell'età lorenese all'interno della classe dirigente toscana e nel raffronto con le vicende, già ampiamente studiate, relative ai grani (5). Il risultato del 1781 appare ancora una volta come il frutto di scelte politiche esprimenti il difficile compromesso fra le diverse esigenze economiche e sociali, oltre che politiche, componenti la complessa realtà toscana del XVIII secolo.

(5) Si ricordano gli studi più importanti sull'argomento: A. MORENA, *Le riforme e le dottrine economiche in Toscana*, « Rassegna nazionale », 1886-87; A. MORENA, *Gli accademici georgofili e la libertà del commercio (1753-1860). Discorso storico ed economico*, premesso a *Scritti di pubblica economia toscana degli accademici georgofili concernenti i dazi protettori dell'agricoltura* (« Raccolta degli economisti toscani »), I, Arezzo, 1899; A. ANZILOTTI, *Movimenti e contrasti per l'unità italiana*, nuova ed. a cura di A. Caracciolo, Milano, 1964; L. DAL PANE, *La questione del commercio dei grani nel '700 in Italia*, vol. I, Milano, 1932; F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni. Dalla burocrazia alla politica sotto Pietro Leopoldo di Toscana*, Milano-Napoli, 1966; A. WANDRUSZKA, *Leopold II*, Wien-München, 1963 (trad. it. *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, Firenze, 1968); M. MIRRI, *Proprietari e contadini toscani nelle riforme leopoldine*, « Movimento operaio », 1955; M. MIRRI, *La lotta politica in Toscana intorno alle riforme annonarie (1764-1775)*, Pisa, 1972; F. VENTURI, *Quattro anni di carestia in Toscana (1764-1767)*, « Rivista storica italiana », vol. LXXXVIII, fasc. IV, dicembre 1976, pp. 649-707; O. GORI, *La carestia del 1763-67 e i suoi riflessi nel dibattito economico e politico nel Granducato di Toscana*, tesi di laurea discussa nell'anno accademico 1976-77 alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze; A. CONTINI, *La crisi alimentare del 1772-75 nel dibattito politico sui problemi annonari in Toscana (1767-1775)*, tesi di laurea discussa nell'anno accademico 1977-78 alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Firenze.

I

Per chiarire i termini del dibattito politico relativo all'olio d'oliva sarà utile fornire preliminarmente alcuni dati sulla posizione occupata da questo prodotto nell'economia toscana della prima metà del '700.

Ricordiamo in primo luogo che l'olio era utilizzato in una gamma di impieghi molto più estesa di quella attuale, che andava dall'uso alimentare a quello medicinale (6) e manifatturiero (nella preparazione di vernici, in alcune fasi della lavorazione della lana e delle pelli), all'illuminazione: si pensi ad esempio al notevole grado di incidenza del prezzo dell'olio sulle attività manifatturiere che, specie durante l'inverno, venivano svolte a lume di lucerna (7).

Al fine di tutelare il consumo cittadino a prezzi contenuti, l'olio, come gli altri prodotti agricoli, era sottoposto ad un pesante controllo sulla produzione, sul commercio e sull'andamento dei prezzi attraverso la Magistratura della Grascia (8).

La Grascia era interessata alla conoscenza della quantità di olio presente nel paese, in modo da regolare gli eventuali acquisti all'estero per garantire il fabbisogno interno e le concessioni di licenze per l'esportazione. L'obbligo delle portate infatti prescriveva a chiunque fosse in possesso di olio, compresi i bottegai, di denunciarne, in genere entro maggio (9), il quantitativo, senza specificare se si

(6) L'*Encyclopédie* ricordava, oltre al grande uso di olio d'oliva che si faceva in tutto il mondo in campo alimentare, che questo prodotto era quasi l'unico usato in farmacia per la composizione di oli per infusione e per decotti e di unguenti. Nel 1736 vi era chi ne aveva addirittura sostenuto l'efficacia contro il morso della vipera. Vedi *Encyclopédie, ou dictionnaire des sciences, des arts et des métiers, mis en ordre par Diderot et D'Alembert*, Livourne, 1770, vol. XI, pp. 412-414.

(7) Nel 1760 la Congregazione dell'Annona di Firenze pensò di distribuire parte dell'olio invenduto dei propri magazzini « a vantaggio dei Poveri di questa Città, e massimamente dei Lavoranti, i quali si dolgono del poco profitto che ritraggono dai loro Lavori che fanno a lume di lucerna atteso il caro prezzo dell'olio che corre presentemente ». Vedi A.S.F. (Archivio di Stato di Firenze), Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII, lettera del 22 novembre 1770.

(8) Per le competenze della Grascia e dei suoi membri vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XXIX, *Stato del Tribunale della Grascia di Firenze*, 4 gennaio 1760 e G. PRUNAI (a cura di), *Firenze (sec. XII-1808), Acta Italica. Piani particolari di pubblicazione*, n. 6, Milano, 1967, p. 79.

(9) Questo termine teneva conto dei tempi di raccolta delle olive e di produzione dell'olio, che variavano da zona a zona. Se nel Fiorentino si effettuava la

trattasse di olio prodotto nei propri beni o di olio acquistato, ma indicando semplicemente l'olio nuovo, cioè di recente produzione, e l'olio vecchio, cioè rimasto dall'anno precedente (10). A partire dal 1747 fu eliminata anche la distinzione fra olio nuovo e olio vecchio, evidentemente per un interesse esclusivo alla quantità complessiva di olio « in essere », cioè esistente nel paese.

Un primo tentativo di appurare con maggiore precisione l'andamento produttivo fu attuato con la promulgazione dell'*Editto sulla descrizione delle raccolte* del 3 luglio 1741 (11) che, pur senza abolire il vecchio sistema delle portate, ordinava di presentare ogni anno a maggio la denuncia dei generi prodotti per podere o per partita di terreno, aggregando la parte colonica a quella dominicale. Inoltre sottraeva il compito di redigere le « descrizioni » ai privati cittadini e le affidava ai magistrati rappresentanti ogni Popolo o Comune, coadiuvati dai Sindaci o Messi del luogo.

I dati delle portate, come quelli forniti dalle dogane sui traffici commerciali, erano scarsamente affidabili poiché la struttura annonaria e quella doganale con il loro sistema vincolistico e restrittivo, da un lato inducevano i dichiaranti a falsificare le denunce e dall'altro alimentavano un consistente commercio di contrabbando. Tuttavia proprio sulla base di questi dati nel 1768 si calcolò, sulla media del periodo 1752-65, il fabbisogno interno di olio pari a 100.000 barili

raccolta a novembre-dicembre, nel Pisano si soleva attendere che le olive cadessero da sé prolungando perciò la raccolta fino a marzo o anche ad aprile. Vedi A. F. ADAMI, *Della necessità di accrescere e migliorare l'agricoltura nella Toscana... con due memorie annesse sul Gran Turco e sulle Ulive...*, Firenze, Stamp. Bonducciana, 1768, pp. 64-66.

(10) La denuncia andava presentata al Rettore o Giudicante del luogo che poi trasmetteva i dati al magistrato fiorentino. Facevano eccezione lo Stato senese, il capitanato di Livorno, la Lunigiana e Portoferraio che trasmettevano i loro dati direttamente alla Segreteria di Stato. Questo ha reso impossibile reperire, almeno fino ai primi anni '60, i dati delle portate relativi a tali province.

(11) Vedi L. CANTINI, *Legislazione toscana, raccolta e illustrata dall'avvocato L.C.*, Firenze, Cambiagi, 1805, vol. 24, pp. 288-291 e *Bandi e Ordini*, cit., cod. I, n. LXXVIII e cod. IV, n. XXIII. Constatato che da diversi anni ne veniva trascurata l'esecuzione, con la rinnovazione dell'Editto sopra la descrizione delle raccolte del 7 settembre 1758 si tentò di facilitarne l'applicazione permettendo ai rappresentanti delle comunità divise in parrocchie di segnare le descrizioni per parrocchia e di delegare una persona diversa per ognuna di esse. Venne assegnato al Magistrato dei Nove di Firenze e a quello dei Conservatori di Siena il compito di controllare l'esecuzione senza badare a spese.

annui e un'eccedenza produttiva pari a 80.000 barili di cui veniva esportata, almeno lecitamente, solo la metà (12).

Il complicato regolamento commerciale e doganale, che risaliva ad un tempo in cui, « non raccogliendosi nemmeno la metà dell'olio attuale » (13), le richieste di commercializzare questo prodotto erano insignificanti, non teneva conto del mutato andamento produttivo del paese e del sorgere di nuove esigenze volte alla valorizzazione della produzione e all'incremento dei commerci dei prodotti agricoli.

Preoccupata di tutelare il consumo cittadino, la magistratura annonaria, per scoraggiare le speculazioni dei privati e favorire l'afflusso dei prodotti agricoli verso le città, proibiva con severità l'incetta e l'esportazione dell'olio (14). Uniche deroghe erano concesse agli abitanti della Val di Nievole, della Lunigiana e del Pietrasantino, che potevano esportare l'olio di loro produzione con licenza dell'ufficiale del luogo e pagamento della rispettiva gabella (15). Solo in anni abbondanti erano concesse, su richiesta e dopo esame accurato di ogni caso, licenze di esportazione, con preferenza per le piccole partite e per i « possessori » (16).

Alle difficoltà create dal sistema annonario per ostacolare le

(12) Vedi il capitolo XX della *Relazione sopra l'Ufficio della Grascia di Firenze* del 10 aprile 1768 contenuta in A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XXIX e ivi, Segreteria di Gabinetto, f. 97 e in A.C.C.F. (Archivio della Camera di Commercio di Firenze), b. 2, ins. 20.

(13) Vedi A.S.F., Appalto Generale, f. 582, *Ricordi concernenti le sessioni tenute da S.E. il Sig. Maresciallo Marchese Botta Adorno con l'App.re Gen.le Diodati e con l'intervento del Sig. Cav. Pecci*, 12 maggio 1760.

(14) Per gli incettatori abusivi era prevista come pena la perdita della roba e, per i cittadini di Firenze, anche « la galera o le stinche ». Per le trasgressioni del divieto di esportazione erano previsti dieci anni di galera e la perdita dell'olio e dei mezzi di trasporto (bestie, carri, barche, ecc.). Vedi *Legge Generale dell'Abbondanza* del 30 luglio 1697 in L. CANTINI, *Legislazione*, cit., vol. 21, pp. 14-30. Questa legge era ancora in vigore nel 1737.

(15) Tuttavia, per esportare in una volta sola una quantità d'olio superiore ai 20 barili gli abitanti della Val di Nievole dovevano chiedere la grazia al Granduca. *Ibidem.*

(16) Le richieste dei « possessori » erano più facilmente controllabili, in base alle denunce annuali dell'olio posseduto e in genere venivano limitate alla metà del quantitativo dichiarato. I negozianti e incettatori invece sfuggivano più facilmente al controllo: se « possessori » godevano della licenza in base a tale qualifica; in caso contrario erano piuttosto malvisti in quanto considerati speculatori ai danni del commercio. Fra i mercanti, comunque, erano preferiti i livornesi. Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. I, *Estrazioni d'olio per fuori di Stato e trasporti d'olio da un territorio all'altro dentro lo Stato*.

tendenze centrifughe dei commerci si aggiungeva il complicato e macchinoso funzionamento del sistema doganale o meglio, fino alla riforma del 1781 come è noto (17), di un insieme di regimi doganali diversi a cui si era sovrapposto quello della dominante.

Una volta ricevuta la grazia dal sovrano, chi voleva esportare l'olio era costretto a recarsi a Firenze per svolgere le pratiche di spedizione, per le quali le dogane subalterne non avevano l'autorizzazione. Come si vede dalla Tavola A, la Tariffa delle gabelle penalizzava soprattutto l'uscita dell'olio dalla capitale e dalle zone maggiormente produttive (il Pisano e la Val di Nievole) e più vicine alle grandi vie dei traffici internazionali, che erano Livorno e Genova (18). Per quanto riguarda Firenze ed il suo contado, i dazi di esportazione venivano inoltre maggiorati a causa delle gabelle di passo dovute alle dogane intermedie (19). In questo modo si era ottenuto l'effetto di concentrare in tale area la maggior quantità di olio del Granducato sia per il consumo in loco (20), sia come centro di smistamento da e per le altre province della Toscana ed i paesi este-

(17) Per la ricostruzione del non facile processo politico che attraverso un duro dibattito portò all'unificazione del territorio gabellabile con la riforma doganale del 1781, vedi V. BECAGLI, *Un unico territorio gabellabile. La riforma doganale leopoldina. Il dibattito politico 1767-1781*, Firenze, Università degli Studi — Istituto di Storia — Facoltà di Lettere e Filosofia, 1983.

(18) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII, *Osservazioni* alla dimostrazione delle gabelle dell'olio destinate all'estrazione. Per quanto riguarda Pisa, pare che vi fosse un errore nell'esazione di L. 2.14, perché questa cifra comprendeva anche un aumento riguardante solo l'olio che rimaneva a Pisa e nel suo contado o a Livorno e nel suo Capitanato: la gabella giusta sarebbe stata di L. 1.19.2.

(19) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Grascia, f. IV, *Gabella dell'olio che si manda fuori di Stato*.

(20) Vedi A.S.F., Segreteria di Gabinetto, f. 96, *Dimostrazione del Prodotto annuale delle Portate dell'Olio state presentate nel Tribunale di Grascia di Firenze in Anni Quattordici dal 1752 a tutto il 1765, distinto secondo le diverse Province dello Stato, dedottone l'Anno Comune, e messo in confronto del presente Anno 1766*; ivi Ufficiali della Grascia, ff. 166-172, *Registri delle portate dell'olio dal 1692 al 1768*. La grande concentrazione di olio nella capitale dimostrata dalle portate testimoniava non solo l'elevata produzione della sua provincia, ma anche il notevole consumo dovuto alla più alta densità di popolazione. In proposito vedi ivi, Miscellanea di Finanza, Annona, f. XXIX, *Ristretto dell'Olio nostrale e forestiero introdotto nelle città d'Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Siena e Volterra dal dì 1° Gennaio 1754 a tutto il dì 31 Dicembre 1758 e di quello estratto fuori dallo Stato, da cui risulta la quantità dei Barili consumati in dette città, o che tuttavia esiste nei Magazzini e Botteghe delle medesime*. Si consideri inoltre che a Firenze risiedevano alcune delle famiglie e degli enti più ricchi del paese, che si rifornivano nelle proprietà sparse in tutto il Granducato.

TAVOLA A - Gabelle di esportazione dell'olio dal Granducato di Toscana (per barile di 85 libbre fiorentine) (cfr. A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII, Dimostrazione del 1769)

Provenienza	Lire-soldi-denari
dalla città di Firenze	2.10.-
dal contado di Firenze	1.13.4
dal contado di Arezzo	-.12.-
dal capitanato di Arezzo	1. 3.2
da Castiglione Fiorentino	-. 5.8
da Cortona	-. 8.6
da Sansepolcro	-. 9.6
da Foiano	-. 5.-
da Lucignano	-. 9.-
da Montepulciano	-.10.-
dallo Stato Senese	1.16.-
da Colle	-.10.-
da San Gimignano	1.13.4
da Volterra	-. 4.-
dal contado di Pisa	2.14.-
dal capitanato di Pietrasanta	-.14.-
dalla Val di Nievole	2. 7.6
dal Pistoiese	-.16.8

ri (21). Le esportazioni prendevano la direzione dello Stato Pontificio (soprattutto Bologna, Imola e la Romagna) e del mare via Pisa e Livorno (22).

Quasi esclusivamente orientate verso il commercio marittimo erano le tre province maggiormente produttive oltre al Fiorentino, cioè le colline pisane, che producevano la migliore qualità di olio d'oliva della Toscana; la Val di Nievole, che produceva « oli grassi » ottimi e ricercatissimi per la manifattura delle lane, che avrebbero potuto fare concorrenza all'olio di Gallipoli acquistato a tale scopo dagli inglesi, e il Pietrasantino, che forniva in gran quantità « oli fini », adatti alla navigazione, benché inferiori per qualità a quelli pisani (23). L'alto grado di produttività di queste aree era messo in

(21) Vedi A.S.F., Segreteria di Gabinetto, ff. 104-105, Bilancia del commercio del Granducato di Toscana del 1762, Circolazione interna.

(22) Vedi A.S.F., Dogana di Firenze, f. 393ter e Segreteria di Gabinetto, f. 102, Bilancia del commercio del Granducato di Toscana del 1757 e del 1762, Esportazione.

(23) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. I, Memoria di proprietari delle colline pisane. Vedi anche S. BERTOLINI, *Relazione di Pisa e del suo territorio*

relazione con una struttura agraria diversa da quella del resto della Toscana. Nella fascia nord-occidentale del paese i terreni erano spezzettati in piccoli livelli o in piccole proprietà coltivate in proprio o per mezzo di manodopera salariata o di affitti parziari, a differenza delle grandi proprietà fiorentine, dove il sistema di conduzione dei poderi più diffuso era la mezzadria e dove prevaleva la coltura promiscua degli olivi e delle viti con i cereali, in contrasto con la più forte presenza di colture a più alto rischio quali le viti e gli olivi, coltivati « a bosco », cioè in maniera intensiva, sulle colline pisane, della Val di Nievole e del Pietrasantino (24). Da queste province la Grascia attingeva nei momenti di scarsità d'olio, giungendo anche a sopprimere la libertà di esportazione di cui le ultime due godevano (25). Nei casi più gravi la Grascia ricorreva agli acquisti di olio straniero sulla piazza livornese e inviava spedizioni all'estero (26).

scritta nel 1758, Pisa, 1976; G. MARITI, *Odeporico o sia itinerario per le colline pisane*, Firenze, Pagani, 1797-99; C. PUCCIARDI, *I vantaggi che si possono ritrarre dall'aumentata e migliorata coltivazione delle terre particolarmente nel suolo pisano. Esortazione ai suoi concittadini*, Pisa, Ranieri-Prosperti, 1798; G. TARGIONI TOZZETTI, *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana*, seconda ed., Firenze, Cambiagi, 1768, vol. I, p. 322 sgg.; PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, Firenze 1969-70, voll. II e III.

(24) Vedi S. BERTOLINI, *Relazione*, cit.; PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni*, cit., vol. II, pp. 98-99; G. GIORGETTI, *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Roma, 1977, pp. 98-99; F. MC ARDLE, *Altopascio. A study in Tuscan rural society, 1587-1784*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, p. 31; P. MALANIMA, *La proprietà fiorentina e la diffusione della mezzadria nel contado pisano nei secoli XV e XVI in Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, Atti del Convegno in onore di G. Giorgetti, vol. I, Firenze, 1979, pp. 345-375; M. BASSETTI, *L'alienazione del patrimonio granducale nel pisano sotto Pietro Leopoldo: Vicopisano, Bientina e Pianora in Studi di Storia medioevale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze, 1980, vol. II, pp. 816-817; J. C. BROWN, *In the shadow of Florence. Provincial Society in Renaissance Pescia*, New York-Oxford, 1982, pp. 93-99.

(25) Forti proteste suscitò, durante la grave carestia del 1764-66, l'abolizione del privilegio di esportare l'olio di cui godeva il Pietrasantino e che era stato salvaguardato nella precedente crisi del 1739-41. Al Pietrasantino fu anche vietato il commercio con le altre province toscane, all'unico scopo di usare il territorio come serbatoio per le provviste della Grascia, che in tal modo poteva anche imporre prezzi per sé favorevoli. A questo sopruso si aggiunsero le speculazioni del giurisdicente incaricato. Vedi A.S.F. Miscellanea di Finanza, Annona, f. I, Lettera dei Rappresentanti del pubblico pietrasantino del gennaio 1766 e Lettera della Grascia del 5 giugno 1767.

(26) Nel 1766, vista la scarsità del raccolto, si fece ricorso alla spedizione di Antonio Paoli in Corsica per l'acquisto di 8-10000 barili d'olio. Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. I.

TAVOLA B - Gabelle dell'olio forestiero introdotto nel Granducato di Toscana (cfr. A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII, Lettera del 2 ottobre 1771)

Destinazione	Lire-soldi-denari		
via mare in Livorno	-19. -	(stallaggio)	
		per barile di 85 libbre fior.	
per il contado pisano	1. 4. -	per barile di 85 libbre fior.	
per il contado fiorentino attraverso Pisa	-18.10	{	messa di Pisa L. -.16.2
			passo di S. Miniato L. -. 2.8
			per barile di 85 libbre fior.
		{	messa di Pisa L. -.16.2
per Firenze attraverso Pisa	2.12. 8		passo di S. Miniato L. -. 2.8
			introd. in Firenze L. 1.13.4
			diritto delle Rive a Porta S. Frediano L. -. -.6
			per barile di 85 libbre fior.
per il contado fiorentino da Lucca	2. -. -	passo di Buggiano per soma di due barili	
per il contado fiorentino da Perugia per il passo di Arezzo come sopra per il passo di Montecchio	1. 6. 8	per soma a mulo di libbre 450	
per il contado fiorentino dalla Romagna	-. 3. -	{	per qualunque soma
oppure da Bologna per il contado fiorentino	-. 4. -		
		nessuna gabella di passo per l'olio	

La provincia più colpita dai vincoli commerciali era proprio quella pisana, produttrice della maggiore quantità di olio di qualità superiore che incontrava una vasta richiesta all'estero: la vicinanza del porto di Livorno, con la presenza di una classe mercantile conscia delle possibilità dell'entroterra, e l'esempio dei vicini attivi lucchesi agivano sui proprietari pisani come forti incentivi alla commercializzazione dei prodotti agricoli, suscitando manifestazioni di insoddisfazione per l'inadeguatezza delle leggi vigenti. Come vedremo, fu proprio dall'ambiente pisano e livornese che vennero, non a caso, le maggiori spinte per la liberalizzazione del commercio dell'olio.

A dazi di esportazione molto più leggeri erano sottoposti territori come Cortona, Castiglione Fiorentino, Arezzo, San Sepolcro, il Pistoiese, che non avevano una produzione molto abbondante ed il cui olio non doveva passare per il contado fiorentino dal momento

che trovava esito soprattutto nella Romagna Granducale e nel Bolognese (27). Decisamente povere d'olio erano infine le fasce montuose del Casentino, del Pistoiese, della Romagna Granducale, del Mugello e le aree depresse e paludose della maremma pisana, senese e volterrana (28).

Le difficoltà cui erano soggetti i traffici commerciali interni pesavano, come dimostra la Tavola B, anche sull'importazione, benché questa non fosse vietata e fosse anzi agevolata dalla esenzione dalle gabelle per l'olio, sia nostrale che forestiero, introdotto nel contado fiorentino (29).

La frammentazione territoriale e politica fra contado e distretto e fra Stato vecchio fiorentino e Stato nuovo senese era rispecchiata dalla Tariffa per la circolazione interna dell'olio (Tavola C). In particolare, l'introduzione nello Stato senese era permessa solamente previa concessione di licenza, come per l'esportazione. Il 15 novembre 1749, dopo più di un decennio di gestazione (30), venne varata la legge che stabiliva la libertà di contrattazione fra dominio fiorentino e territorio senese e furono diminuite le gabelle di passaggio da un territorio all'altro (31). Inoltre, per il contado di Firenze e di Arezzo era dovuta la gabella dello « spalleggio »: era cioè obbligatorio il pagamento di un paolo (soldi 13.4) il barile per l'olio che circolava nello stesso contado « voltando le spalle alla Città » (32). Anche la licenza per la rivendita al minuto dell'olio entro le tre miglia dalla

(27) Vedi A.S.F., *Miscellanea di Finanza, Annona*, f. XIII, *Osservazioni* alla dimostrazione delle gabelle dell'olio destinate all'estrazione.

(28) Vedi L. TRAMONTANI, *Istoria naturale del Casentino con la vera teoria della terra*, Firenze, Stamp. della Carità, 1800; A. MATANI, *Delle produzioni naturali del territorio pistoiese*, Pistoia, Bracali, 1762; S. BANDINI, *Discorso economico*, Firenze, Cambiagi, 1775; G. TARGIONI TOZZETTI, *Relazioni*, cit., vol. VI, p. 52 sgg.; PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni*, cit., voll. II-III.

(29) Si ricordi che l'olio forestiero introdotto nel Granducato dopo 10 giorni di permanenza era considerato « Grascia nostrale » a tutti gli effetti. Vedi A.S.F., *Miscellanea di Finanza, Annona*, f. XIII, Lettera degli Amministratori Generali del 2 ottobre 1771.

(30) Le prime istanze in materia furono esposte dal Consiglio di Reggenza al sovrano il 25 gennaio 1738. Vedi A.S.F., *Reggenza*, f. 41, Dispaccio del 25 gennaio 1738, n. 1; V. BECAGLI, *Un unico*, cit., p. 17; C. MANGIO, *Commercio marittimo e Reggenza lorenese in Toscana (provvedimenti legislativi e dibattiti)* « Rivista Storica Italiana », 1978, fasc. IV, p. 297.

(31) Vedi *Bandi e Ordini*, cit., cod. II, n. LXXIV e A.S.F., *Miscellanea di Finanza, Abbondanza*, f. III.

(32) Vedi il capitolo XV della citata *Relazione sopra l'Ufficio della Grascia di Firenze*. Questa gabella rendeva alla Grascia L. 1600 l'anno.

città era sottoposta al pagamento delle « Tassoline degli oli », la cui riscossione era concessa in appalto (33).

TAVOLA C - Gabelle per la circolazione dell'olio all'interno del Granducato di Toscana (per barile di 85 libbre fiorentine)

	Lire-soldi-denari
da contado a contado (1)	-.13. 4
da contado a distretto (1)	1. 2. 3
da Firenze a contado (1)	1.10. -
da Firenze a distretto (1)	1.18.11
dal contado fiorentino allo Stato senese (2)	1. -. -
dal contado pisano allo Stato senese (2)	-.13. 4
dal contado aretino allo Stato senese (2)	-.10. -

(1) Dazio percepito dalla dogana di Firenze (cfr. A.S.F., *Miscellanea di Finanza*, Grascia, f. IV, 1743).

(2) Dazio fissato dalla legge del 15 novembre 1749 (cfr. *Bandi e Ordini*, cit., cod. II, n. LXXIV).

Livorno infine godeva di un regime doganale particolare (Tavola D), incentrato sulla gabella dello stallaggio, che si pagava per tenere le merci nei magazzini pubblici (34). Nel 1675 questa gabella, per l'olio estero introdotto a Livorno, era stata fissata a L. 10 il fusto, cioè soldi 19 il barile. Avveniva però che il fusto potesse contenere dai 4 ai 12 barili e quelli più grossi, detti « bottoni », ne contenevano da 20 a 40: tutti erano però chiamati fusti e pagavano lo stesso stallaggio. Il 28 novembre 1748 il Consiglio di Finanze approvò un'Istruzione Segreta in base alla quale la denuncia dell'olio caricato su uno stesso bastimento doveva essere fatta o tutta a fusti o tutta a barili. A questa regola i mercanti non vollero mai attenersi pur rispettandola formalmente: essi dichiaravano come fusti i soli vasi eccedenti gli 11-12 barili e come barili tutti quelli di tenuta inferiore (35).

Un chiaro segno dell'insofferenza per un simile sistema vincolistico era il consistente movimento di contrabbando. Nonostante i provvedimenti e i numerosi obblighi e controlli cui erano sottoposti

(33) Vedi ivi, cap. XII. Questo appalto rendeva alla Grascia solamente L. 62 l'anno.

(34) Vedi A.S.F., *Miscellanea di Finanza*, *Annona*, f. XIII, *Nota del diritto o cui è soggetto l'olio che si introduce in Livorno, o si travasa in quel porto*.

(35) *Ibidem*.

TAVOLA D - Tariffa per l'introduzione di olio in Livorno (per barile di 85 libbre fiorentine) (cfr. A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII, Nota del 10 maggio 1771)

		Lire-soldi-denari		
Semplice trasbordo al molo		-. 9.6		metà stallaggio di mare
Introduzione di olio via mare		-.19.-		stallaggio di mare
Introduzione di olio lucchese	{ via Viareggio	-.19.-		stallaggio di mare
	{ via Pisa	1. -.2		{ transito per Pisa L. -.16.2 (1)
Introduzione di olio da Pietrasanta (via Viareggio)		-.19.-		{ stallaggio di terra L. -. 4.-
	{ con spedizione già effettuata	-. 4.-		stallaggio di mare
Introduzione di olio toscano		{ -.19.4		stallaggio di terra (2)
	{ senza spedizione	{ 1.13.4		introduzione in Livorno per consumo in loco
				{ introduzione in Livorno L. -.19.4
				{ supplemento per esportazione L. -.14.-

(1) Questo dazio era pagato alla dogana di Pisa.

(2) A questo dazio si aggiungeva quello per l'esportazione già pagato alla dogana di Firenze dove venivano effettuate le spedizioni.

i traffici commerciali nei territori di confine, non si riusciva a frenare questo fenomeno che si celava per lo più sotto false spedizioni per transito di generi forestieri (36). Per quanto riguarda l'olio si nutrivano forti sospetti che buona parte dell'abbondante produzione di ottima qualità delle colline pisane, da Buti a Ripafratta, al confine con lo Stato lucchese, fosse da quest'ultimo utilizzato per alimentare il proprio commercio con molti paesi del nord Europa (specie Inghilterra e Germania) e con l'America (37). Anche la Val di Nievole pare fosse collegata al contrabbando lucchese attraverso la zona del lago di Bientina. Inoltre il Pietrasantino, Barga e la Lunigiana, distaccate com'erano dal resto del Granducato, sfuggivano più facilmente al controllo, avendo maggiori contatti con la Garfagnana ed il Lucchese. Una certa quota di olio pare fosse contrabbandata anche verso lo Stato Pontificio dal Fiorentino, dall'Aretino attraverso la Val di Chiana (verso il Perugino) e dal Senese attraverso la maremma (verso Orbetello). Da questo problema pareva fosse esente il Pistoiese per la difficoltà di oltrepassare le sue montagne, eccettuata qualche remota strada poco sorvegliata ma anche impervia.

Le difficoltà imposte ai traffici interni ed esteri ed il cattivo stato della viabilità provocavano squilibri fra le province del Granducato, per cui avveniva spesso che alcune soffrissero della penuria d'olio mentre altre ne avevano in abbondanza.

Altro sintomo dell'insofferenza per le restrizioni e la rigidità del regime commerciale vigente era costituito dal frequente manifestarsi di apparente scarsità d'olio con conseguente rialzo dei prezzi. Consci del rapporto inversamente proporzionale fra l'andamento produttivo ed il livello dei prezzi, come si sa tipico delle economie precapitalistiche (38), i proprietari toscani talvolta non immettevano l'olio sul

(36) Vedi i dati delle bilance commerciali per il 1757 e per il 1762 in A.S.F., Segreteria di Gabinetto, ff. 101-105 e ivi, Dogana di Firenze, ff. 392-393, 393ter-393 quater, 442. Vedi anche L. DAL PANE, *Industria e commercio nel Granducato di Toscana nell'età del Risorgimento*, Bologna, 1971, vol. I, *Il Settecento*, p. 10. Gli stessi relatori delle bilance commerciali, ricavate dai registri delle dogane, si resero conto delle difficoltà di operare su fonti inesatte, incomplete, che non rispecchiavano la realtà effettiva del paese.

(37) Vedi G. C. MARTINI, *Viaggio in Toscana (1725-1745)*, trad. a cura di O. Trumphy, Massa-Modena 1969, p. 265 e J. SAVARY DES BRUSLONS, *Dictionnaire universel*, Genève, chez les Heritiers Cramer & Frères Philibert, 1742, p. 811.

(38) Fra i più importanti contributi all'analisi delle crisi alimentari dell'«ancien régime» e del rapporto intercorrente fra l'andamento produttivo ed il livello dei prezzi dei prodotti agricoli ricordiamo: C. E. LABROUSSE, *Esquisse du mouvement des*

mercato ma lo nascondevano in maniera da provocare una scarsità non reale e un artificioso rialzo dei prezzi su cui volevano poi speculare (39). La Grascia infatti, interveniva anche sull'andamento dei prezzi tentando di frenare le tendenze al rialzo. Essa riforniva i propri magazzini in maniera più consistente nelle annate di scarso raccolto — servendosi dei fondi della cassa ricavati dalle gabelle regolari e straordinarie, o di denaro preso a « cambio » — e distribuiva poi il proprio olio ai bottegai in maniera da calmierare i prezzi (40):

« ...in tempi di carestia, la Grascia, per tenere basso più che sia possibile il prezzo dell'olio de' Particolari che lo mandano a vendere alla Piazza, consegna il suo a' Pizzicagnoli a minor prezzo di quello che gli costa, e si rinfranca poi della perdita, ne' tempi di abbondanza e di buona raccolta. »

La Grascia poteva frenare, ma non impedire le oscillazioni dei prezzi causate dall'andamento stagionale e dalle previsioni che si facevano sul futuro raccolto, a partire da giugno-luglio. I prezzi a Firenze di norma si attestavano fra le 30 e le 45 lire (41) la soma di due barili di 88 libbre ciascuno, ma erano sollecitati verso l'alto dalle frequenti crisi di sottoproduzione causate da agenti meteorici e paras-

prix et des revenus en France au XVIII siècle, Paris, 1933; C. E. LABROUSSE, *La crise de l'économie française à la fin de l'ancien régime et au début de la révolution*, Paris, 1944; P. VILAR, *Réflexions sur la « crise de l'ancien type », « inégalités des récoltes » et « sous développement »*, in *« Conjuncture économique structures sociales »*. Hommage à Ernest Labrousse, Paris-La Haye, 1974; W. ABEL, *Congiuntura agraria e crisi agrarie. Storia dell'agricoltura e della produzione alimentare nell'Europa centrale dal III secolo all'età industriale*, trad. it., Torino, 1976. Vedi anche W. KULA, *Problemi e metodi di storia economica*, trad. it., Milano, 1972, pp. 473-477.

(39) Un caso evidente si verificò a Livorno nel 1765-67 quando, manifestatasi una grave scarsità del prodotto sulla piazza, i pisani negarono il proprio olio, sostenendo di aver avuto un cattivo raccolto. Tuttavia, appena giunti i rifornimenti dalla Corsica, pagati a caro prezzo, cominciò ad affluire a Livorno olio pisano a prezzo competitivo. Vedi A.S.F., *Miscellanea di Finanza, Annona*, f. I.

(40) Vedi A.S.F., *Miscellanea di Finanza, Grascia*, f. II, *De' regolamenti che tiene l'Ufficio della Grascia...*, 22 agosto 1743.

(41) Vedi A.S.F., *Ufficiali della Grascia*, ff. 175-181, *Registri dei prezzi dell'olio corsi sulla piazza di Firenze dal 1698 al 1778* (escluso l'olio inferiore da lumi); ivi *Camera di Commercio*, f. 187, *Registro dei prezzi di grani e biade e olio, 1779-1782*; A.C.F. (Archivio del Comune di Firenze), *Mercuriali di grano e biade*, f. 3630, *Registro dei prezzi dell'olio, escluso l'inferiore da lumi, che si vende alla Piazza di Firenze, 1782-1809*.

sitari. La più grave, verificatasi nel 1709 (42), quando il freddo ed il gelo eccezionali provocarono gravissimi danni agli ulivi al punto da causare un mutamento del paesaggio agrario, portò il prezzo dell'olio a superare le 80 lire la soma.

Non vi era per questo prodotto una vera e propria differenziazione per qualità e prezzo. La Grascia nei propri registri dei prezzi dell'olio corsi sulla piazza di Firenze, escludendo l'olio inferiore destinato all'illuminazione, registrava due quotazioni, il prezzo maggiore ed il prezzo minore, che probabilmente corrispondevano a qualità diverse, ma la differenza fra le due quotazioni era in genere minima. Questo fattore andava a danno soprattutto delle qualità migliori, che non erano incentivate da una giusta valorizzazione. Il prezzo dell'olio pisano più pregiato, quello di Calci, era costantemente inferiore, sulla piazza livornese, a quello lucchese, benché gravato da gabelle di esportazione più pesanti (43): in tal modo veniva scoraggiata la produzione delle qualità migliori destinabili all'esportazione, perché scarsamente remunerativa in rapporto alle spese e alle difficoltà da superare.

II

Il quadro della situazione fin qui delineato ci fornisce l'immagine di un mercato caratterizzato da una ridotta entità di scambi, legato ad una produzione non specializzata, scarsamente proiettato al di là dello stretto fabbisogno interno. La necessità di abolire questa situazione statica era avvertita soprattutto dai proprietari terrieri, commercianti e funzionari governativi più sensibili alle possibilità di arricchimento, che l'inserimento nei circuiti del commercio interna-

(42) Vedi A. CORRADI, *Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850, completati con varie note e dichiarazioni*, Bologna, 1972-73, vol. II, p. 304; G. TARGIONI TOZZETTI, *Relazioni*, cit., vol. I, pp. 325-326; M. BIFFI TOLOMEI, *Saggio d'agricoltura pratica toscana e specialmente del contado fiorentino*, Firenze, Tofani, 1804, p. 222.

(43) Lo *Spoglio dei prezzi dell'olio che son corsi in Livorno nei seguenti anni, ridotti a misura e moneta fiorentina* (A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XXIX) mostra per gli anni 1752-68 uno scarto fra i prezzi dell'olio di Lucca e di Calci oscillante fra le 5 e le 12 lire. Di prezzo inferiore sia all'olio lucchese che a quello pisano erano gli oli di Calabria, Barberia, Levante, Smirne, Corsica e Spagna, che erano considerati di qualità inferiore.

zionale avrebbe comportato sia per se stessi, sia per il rafforzamento economico dello stato. L'olio era infatti uno dei pochi prodotti su cui potesse contare l'economia toscana per lo sviluppo dei suoi traffici commerciali con l'estero, in particolare col nord Europa.

Esistevano tuttavia dei paesi concorrenti con i quali la Toscana avrebbe dovuto confrontarsi se voleva inserirsi nel circuito internazionale cui accedeva tramite il porto di Livorno. La Provenza e la Linguadoca, la costa ligure ed il Lucchese erano i produttori delle migliori qualità di olio mentre buone quantità, anche se di qualità inferiore, erano prodotte dal Regno di Napoli, dalla Morea, dalla Barberia, dalle isole di Candia e Majorca e da alcune province della Spagna e del Portogallo (44).

Era soprattutto al piccolo e vicinissimo Stato lucchese che i toscani guardavano con una punta d'invidia. Il suo fiorente commercio d'olio d'oliva era in parte attribuito allo sfruttamento delle risorse del confinante Granducato, a cui i produttori toscani si piegavano per sfuggire alla rigidità del sistema annonario e doganale, ed in parte era considerato conseguenza dei favori accordati dai lucchesi all'esportazione (45). Data la già abbondante produzione e la buona qualità dell'olio, la Toscana poteva aspirare, tramite il perfezionamento delle tecniche di coltivazione dell'ulivo e di produzione dell'olio ed un vasto piano di provvedimenti e incentivi a favore di questo prodotto, ad appropriarsi di quella consistente domanda di olio di alta qualità e alti prezzi, che ora si rivolgeva all'offerta lucchese. Inoltre, propugnare la liberalizzazione di questo genere dai vincoli commerciali poteva apparire suscettibile di minori resistenze, perché l'elevata produzione, generalmente superiore al fabbisogno interno, ed il fatto che, nonostante il suo vasto impiego, l'olio non fosse così indispensabile come il grano alla sussistenza, rendevano più facilmente superabili le preoccupazioni di ordine politico e sociale.

(44) Gli oli più fini e stimati erano quelli di Grasse, Nizza, Aramont e Oneglia. Vedi *Encyclopédie*, cit., p. 411; J. SAVARY, *Dictionnaire*, cit., p. 811; F. GRISELINI, *Dizionario delle Arti e de' Mestieri...*, Venezia, Fossadoni, 1771, tomo X, p. 160.

(45) Vedi *Relazione sopra l'Ufficio della Grascia di Firenze*, cit., cap. XX. Nel Lucchese l'esportazione era permessa a tutti mediante il pagamento di una « moderata gabella » e di una « Polizza di Licenza » del costo di 6 soldi per soma, concessa dai giudicenti indistintamente a chiunque ne facesse domanda. Nei casi di penuria o di eccessive esportazioni non veniva negata l'esportazione, ma solo sospesa temporaneamente la concessione delle polizze.

L'esigenza di una maggiore libertà commerciale era presente in ambito governativo fin dall'inizio dell'età lorenese.

Il 25 gennaio 1738 (46) un dispaccio del Consiglio di Reggenza riferiva al sovrano la proposta di « lasciare la Libertà a tutti i sudditi di poter liberamente commerciare fra un Territorio, e l'altro » del Granducato. Inoltre, constatate le « molte vessazioni » a cui i sudditi andavano incontro e la « grande abbondanza di Olio, conforme fa conoscere il prezzo basso, al quale è ridotto », comunicava la decisione di non far ripubblicare dalla Grascia la legge che prescriveva l'obbligo delle portate se non in caso di « una vicina mancanza, che non è da temersi per essere generalmente moltiplicata la Coltivazione degli Ulivi in tutto lo Stato, ove se ne raccoglie la metà più del bisogno ». Sarà interessante notare il più ampio significato della lettera scritta lo stesso giorno dalla Segreteria di Stato al provveditore della Grascia Cerretani (47):

« Riguardo alla domanda dei Deputati della Grascia se debba rinnovarsi la proibizione dell'estrazione dell'olio e l'obbligo delle portate, il Consiglio pensa che non convenga impedire la Libertà del commercio di un genere del quale per poco, che se ne raccolga, abbonda e abbonderà tutto lo stato, sì per minor consumo, che non si faceva per il passato, come ancora per essere da per tutto notabilmente accresciuta la coltivazione degli Ulivi, che perciò con questa e per altre ragioni di giovare ai Sudditi di S.A.R. e liberarli dalle molte vessazioni, che il più delle volte ricevevano, senza necessità di causa, ha risoluto il Consiglio, che non si ripubblichi la suddetta legge e che molto meno si obblighi ciascheduno a fare le Portate dell'Olio, che raccoglie nei propri Effetti; Diligenze, che il Consiglio giudica che vadano prodigate nel solo caso di un alzamento notabile del prezzo dell'olio, e una temuta vicina mancanza la persuadessero. »

Poiché non vi sono tracce di discussione sulla possibilità di sospendere oltre all'obbligo delle portate anche il divieto di esportazione dell'olio, è ipotizzabile che il dispaccio non ne parlasse per timore della resistenza da parte del sovrano o, viceversa, che si trattasse di un'azione concordata tra il Richecourt ed il sovrano a parziale insaputa del Consiglio. Probabilmente lo scopo ultimo doveva es-

(46) Vedi A.S.F., Reggenza, f. 41. Vedi anche V. BECAGLI, *Un unico*, cit., pp. 17-19; C. MANGIO, *Commercio*, cit., p. 927.

(47) Vedi A.S.F., Reggenza, f. 734.

sere di più vasta portata: tentare, attraverso la sospensione dell'obbligo delle portate e del divieto di esportazione dell'olio, di saggiare il terreno prima di passare ad una vera e propria abolizione, sull'esempio delle leggi applicate dagli inglesi a favore del commercio dei grani. Probabilmente riferendosi a questo tentativo, il Richecourt affermava nel 1752 (48):

« L'Exemple de l'Angleterre par rapport aux grains avait fait penser que comme l'extraction est permise et même favorisée quand il est au dessous d'un certain prix, m'avait frappé, j'avais cru qu'il était applicable à l'huile en Toscane, je l'avais proposé à S. M. qui avait eu la bonté de m'autoriser de faire sur cela ce que j'estimerai du bien de l'Etat et de son service; mais ayant examiné cet objet avec plus d'attention j'ai reconnu la disproportion qui était dans la comparaison, et que cela n'était point applicable à la Toscane. »

L'abbondanza produttiva constatata nel 1738, che aveva fatto pensare ad una grave penuria d'olio come ad una possibilità molto remota per questo prodotto, venne ben presto contraddetta da una forte crisi iniziata nel 1739. Probabilmente fu allora che il Richecourt, nel timore di mettere in crisi l'equilibrio esistente, rinunciò ad iniziative di liberalizzazione commerciale dell'olio. Si tornò così ai consueti provvedimenti: divieto di esportazione, diminuzione della metà della gabella d'importazione, obbligo delle portate e di vendere alla Grascia l'olio in eccedenza, divieto di esportazione e abolizione del dazio d'importazione del sego (49). L'obbligo delle portate fu nuovamente sospeso negli anni 1742-46 e 1748-49, ma dal 1750 tornò ad essere ripetuto annualmente (50).

La crisi, che si manifestò con una forte impennata dei prezzi fino a raggiungere, nel gennaio 1742, le 89 lire come prezzo maggiore e le 84 lire come prezzo minore per soma di due barili, si esaurì solo nel 1743. Tornata una fase di normalità produttiva e di bassi

(48) Vedi A.S.F., Reggenza, f. 67, Memoria datata Florence le 19 Juin 1752. Vedi anche C. MANGIO, *Commercio*, cit., p. 923.

(49) Vedi *Bandi e Ordini*, cit., cod. I, nn. XLVII, LIII, LV, LXII, LXIV, LXXVI, LXXXV, LXXXIX, XCIII, XCIV, XCV, XCIX, CXV. Il sego era il principale succedaneo dell'olio, per l'illuminazione.

(50) Vedi A.S.F., *Miscellanea di Finanza*, Grascia, f. XI, *Schiarimenti richiesti dalla Congregazione della Grascia*, 23 novembre 1761 e *Bandi e Ordini*, cit., cod. I, n. LXXXV, cod. II, n. X, cod. III, nn. IV, XXVI, XLVIII, LXI, LXXXI, XCVI, CX, CXVIII, cod. IV, nn. V, XXXII, LV, LXXI, XCI, CXI, CXXIX.

prezzi, nel 1751 ritroviamo l'olio al centro del dibattito sullo sviluppo del commercio del porto di Livorno e della Toscana in generale, cui avrebbero potuto contribuire tre vascelli offerti da Francesco Stefano. Ricordiamo brevemente i termini del dibattito, per il quale rimandiamo alla più ampia esposizione di Carlo Mangio (51).

Proponendo di esentare da ogni gabella le merci che fossero esportate tramite le tre navi, il governatore di Livorno Carlo Ginori indicava l'olio quale uno dei prodotti più importanti nel commercio con l'Europa occidentale (52). Un elemento positivo era che gli appaltatori non avrebbero subito perdite perché, essendone al momento vietata l'esportazione, l'Appalto ci guadagnava pochissimo. Al contrario, una volta incrementata l'esportazione dell'olio più pregiato sulle tre navi, l'Appalto avrebbe aumentato i guadagni riscuotendo le gabelle sull'olio di qualità inferiore che si sarebbe dovuto importare per supplire alle necessità interne.

Anche Carlo Ippoliti, segretario del commercio, consigliava di puntare sull'olio che, oltre alle seterie, costituiva il genere più abbondante e pregiato della Toscana, ma estendeva la proposta di liberalizzare l'esportazione e di esentare le gabelle « a tutti i bastimenti di bandiera imperiale » (53). Tuttavia, per evitare di dover ricomprare all'estero a più caro prezzo i prodotti esitati, limitava l'esportazione dei generi « necessari alla vita », come l'olio, al solo « superfluo ». Proponeva inoltre di accordare le stesse franchigie all'olio esportato per terra in Germania, in Lombardia e in Romagna ed anche un'esenzione all'olio toscano spedito su navi inglesi.

Il dispaccio della Reggenza, con i pareri dell'Antinori e del Richécourt (54), si esprimeva in maniera negativa relativamente sia al progetto in generale di trasformare i vascelli a fini commerciali, sia alla questione particolare dell'olio, in quanto « genere di prima necessità », secondo solo al pane, che era necessario tutelare dai pericoli di penuria e di speculazioni ai danni dei poveri. Queste posizioni si ripeterono e approfondirono l'anno successivo (55), nuova-

(51) Vedi C. MANGIO, *Commercio*, cit., pp. 915-933.

(52) Vedi A.S.F., Reggenza, f. 65, Memoria del 23 agosto 1751.

(53) Vedi ivi, *Osservazioni sul Progetto per aumentare il Commercio del Gran Ducato di Toscana e per impiegare le tre navi da guerra di Sua Maestà Cesarea*

(54) Vedi ivi, Dispaccio del 30 novembre 1751, n. 1.

(55) Vedi ivi, f. 67, Dispaccio e memorie allegate del 4 luglio 1752, n. 2.

mente sollecitate dal sovrano che, di fronte alle resistenze, abbandonò il progetto.

Fu a partire dal 1757, quando al Richécourt subentrò come capo della reggenza il maresciallo marchese Botta Adorno, che si intensificarono i dibattiti e le proposte relativi alle possibilità commerciali dell'olio (56).

Ancora una volta si partì dal problema del potenziamento del commercio del porto di Livorno. Di fronte alla crisi sempre più grave che lo coinvolgeva e alle lamentele contro i regolamenti dell'Appalto Generale sollevate dai mercanti livornesi, il Botta Adorno dette il via nel 1758 ad un'inchiesta presso la classe mercantile del porto per capire le motivazioni dell'« impasse » in cui quest'ultimo si trovava e le possibilità di uscirne (57).

Le risposte dei mercanti, distinte per nazionalità (italiana, ebraica, olandese, francese e inglese), concordarono tutte nel considerare i vincoli commerciali imposti ai prodotti toscani, e massimamente la proibizione dell'esportazione dell'olio, come gli ostacoli più gravi al libero sviluppo dei traffici internazionali del porto di Livorno, che rimaneva così distaccato dalle attività produttive dell'entroterra. Nonostante la concessione di licenze per l'esportazione dell'olio, le spese per i dazi ed il trasporto erano troppo gravose e frenavano le aspirazioni commerciali dei proprietari, situazione di cui profittavano i lucchesi (58). Veniva perciò avanzata la proposta di liberalizzare l'esportazione dell'olio, particolarmente del Pisano. Gli olandesi con-

(56) È stato osservato che un elemento propulsore fu costituito, a partire dalla seconda metà degli anni '50, anche dal ruolo crescente nella gestione degli affari dello stato del cosiddetto « nuovo ceto dirigente toscano ». Vedi A. ANZILOTTI, *Le riforme in Toscana nella seconda metà del secolo XVIII. Il nuovo ceto dirigente e la sua preparazione intellettuale* in *Movimenti*, cit., pp. 179-180 e J. C. WAQUET, *Tra principato e lumi: lo spazio della Reggenza nella Toscana del Settecento* « Società e storia », a. VI, n. 19, gennaio-marzo 1983.

(57) I quesiti e le risposte dei commercianti sono contenuti in A.C.C.F., b. 1, ins. 46-52. Vedi anche C. MANGIO, *Commercio*, cit., pp. 931-933. Sul ruolo rivestito negli anni '50 da Livorno come centro di discussione economica e politica, espressione di « una cultura vasta e pratica », vedi F. VENTURI, *Settecento riformatore*, vol. I, *Da Muratori a Beccaria*, Torino 1969, pp. 317-320.

(58) Vedi A.C.C.F., b. 1, ins. 46. La risposta della nazione ebraica affermava: « fa una gran diversità fra darsi una qualche licenza per grazia e l'esserci per mantenimento la Libertà di estrarlo. Con una tal libertà permanente il Possessore dei Terreni puol fare a raccolta capitale del suo Prodotto, dove, che quando la Libertà si deve aver per grazia, gl'è giocoforza di cercare un compratore che non trova mai se non col proprio sacrificio ».

cedevano che si potesse vincolare l'esportazione ad un dazio, che però fosse limitato ad una lira per barile (59). Gli italiani consideravano giusto permettere a chiunque di esportare l'olio ed ogni altro commestibile « a costo anche, che se ne dovesse provare una Carestia nel Paese », poiché la possibilità di ricavarne denaro tramite il commercio avrebbe incentivato l'estensione delle coltivazioni. Tuttavia una carestia non era da temere sia perché la Toscana era dotata di un porto « che deve servire all'estrazione di tutti i generi, che sovrabondano, e all'introduzione di tutti quelli, che possono mancare » (60), sia perché l'olio pisano era di una qualità raffinata e serviva solo in minima parte al consumo interno, specialmente dei benestanti. I poveri, che consumavano olio di peggior qualità perché meno caro, potevano acquistare l'olio importato, meno buono del toscano ma per loro più vantaggioso perché di maggior condimento. Nella memoria conclusiva, firmata dai rappresentanti di ogni nazionalità, si affermava più moderatamente la necessità di riconoscere la « libera estrazione dell'Olio, e di quella del Grano, e della Seta dallo Stato a' suoi tempi opportuni, e colle debite cautele » (61).

Nella seconda metà degli anni '50 Francesco Maria Gianni, in qualità di direttore della dogana di Pisa, svolse ampie ricerche sui traffici commerciali del Pisano che lo portarono a contatto anche con i problemi, le iniziative e le istanze dell'ambiente livornese (62). Proprio nel 1758 egli scrisse una *Memoria del Signore Senatore Gianni sopra la Provincia Pisana relativa al pensiero di migliorarla col vigore dell'agricoltura* (63) in cui attribuiva la causa delle grandi

(59) Vedi ivi, ins. 47.

(60) Vedi ivi, ins. 49.

(61) Vedi ivi, ins. 51, *Osservazioni sul funzionamento della Dogana di Livorno firmata dai Deputati delle Nazioni: Italiana-Inglese-Olandese-Francese-Ebrea*.

(62) Vedi A.S.F., Carte Gianni, f. 8, ins. 119 e f. 29, ins. 499. Vedi anche F. DIAZ, *Francesco Maria Gianni*, cit., pp. 10-11.

(63) Vedi A.S.F., Carte Gianni, f. 36, ins. 516, cc. 321-341. G. GIORGETTI (vedi *Capitalismo*, cit., p. 132, n. 109) datò questa memoria al 1758 in base all'allusione che il Gianni fece in un successivo intervento sul Pisano, presentato nel 1767 alla Deputazione economica istituita l'anno precedente. Proponendo infatti l'allivellazione delle terre granducali della provincia pisana, egli si richiamava alla memoria in questione, la cui prima parte era dedicata a questo problema: « Questa proposizione in genere può essere abbracciata o rigettata, ma se si fosse creduto che prima di determinare sopra di essa, meritasse di essere esaminato e considerato un ragionamento che io feci su questo particolare nell'anno 1758 salvo, io averò l'onore di sottoporre anche questo volentierissimo alla correzione di chi voglia darsi la pena di leggerlo ». Vedi A.S.F., Segreteria di Finanze ante 1788, f. 1102, c. 67. Nei

diversità fra le terre della provincia pisana all'assenteismo dei proprietari non residenti, contro cui proponeva l'avvio di un'opera di allivellazione, e al regime vincolistico che proibiva l'esportazione dei prodotti agricoli. Affermava che il commercio di questi ultimi doveva « unicamente sussistere mediante l'Estrazione dei medesimi e per quest'istessa rinvigorirne la cultura e l'Abbondanza », ma sosteneva anche che bisognava agire con « spirito di cautela per l'Interesse Regio e di sicurezza per il Pubblico » cercando di tenere « moderate le necessarie dimande di Estrazione in forma che il vero Benefizio del Traffico non produca carestie, anzi assicurati alla Città di Pisa la Provvisione per la Sussistenza d'un tempo che presentemente non è provveduta da tutta l'attenzione dei tribunali d'Abbondanza e di Grascia ». Il principio della libertà di esportazione veniva dunque ridimensionato non per incertezza dell'autore, ma per la necessità di raggiungere un compromesso con « chi sacrifica il raziocinio alla comune obiezione della carestia ». Infatti, benché infondato, il timore della carestia aveva impedito in passato la realizzazione di ogni progetto a favore della commercializzazione dei prodotti agricoli. Per garantire l'approvvigionamento pubblico, proponeva allora lo stabilimento di un magazzino per la conservazione dell'olio e del grano provvisti, gestito da una « Compagnia d'Interessati ». Benché il Gianni notasse che anche senza il magazzino Pisa viveva perfettamente come Firenze, dove questo era uno degli elementi fondamentali nell'Amministrazione della Grascia, il magazzino costituiva « un miglioramento » per le condizioni della città. La Società si sarebbe impegnata a mantenere il magazzino costantemente fornito dell'olio e del grano necessari al fabbisogno annuo di Pisa. Come contropartita avrebbe usufruito della libertà di esportazione di tali prodotti, che

memoriali delle sessioni della Deputazione del 1766 non vi è conferma che la relazione del 1758 fosse stata ripresentata insieme a quella del 1767, come pare invece ritenere L. Dal Pane che l'ha presentata come parte integrante di quest'ultima in *I lavori preparatori per la grande inchiesta del 1766 sull'economia toscana* in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe*, vol. I, Firenze, 1958, pp. 288-290. In realtà nel 1767 Gianni riprese i risultati dello « stato attivo » della provincia pisana compilato nel 1758 omettendo però la proposta del magazzino per l'olio e per i grani. In una fase ormai matura per una riforma più decisa, egli propose chiaramente di « abolire la proibizione dell'Estrazione dei Grani, e Biade, Bestiame et Olio dalla Provincia Pisana... di assolvere l'estrazioni suddette dall'obbligo di chiedere Licenze, e Grazie... di diminuire la Gabella sull'Estrazione per fuori di Stato... ».

sarebbe stata « privilegiata » dalla diminuzione dei relativi dazi. Inoltre, benché non vi fosse alcun obbligo (eccetto per i fornai), chiunque avesse venduto al magazzino una percentuale da stabilirsi del proprio raccolto, avrebbe poi usufruito di una polizza di esportazione privilegiata per il restante. Era inoltre prevista l'esenzione dal dazio d'importazione per l'olio e il grano provvisti dalla Compagnia per rifornire il magazzino, ma nessuna esenzione sarebbe stata concessa all'importazione da parte dei privati. Le compravendite sarebbero state regolate in base a prezzi fissati, in modo da non danneggiare il pubblico e contemporaneamente permettere al magazzino di ricavare i capitali necessari per il rifornimento del magazzino. La Società avrebbe infine risarcito la dogana delle perdite subite.

Il progetto del Gianni richiama alla mente, per alcune analogie, la proposta di un gruppo di toscani, commentata e approvata da Pompeo Neri nel 1747, che proponeva la creazione di « una compagnia commerciale composta di toscani, che si sarebbero assunti l'appalto generale delle imposte, ricavando i capitali necessari da una serie di privilegi di carattere commerciale e manifatturiero » (64). Probabilmente le due proposte erano nate nell'ambito commerciale livornese ed avevano in comune la fiducia in un'iniziativa privata, pur favorita e tutelata dallo stato. Oltre alla possibilità di un lucro personale come membro della compagnia, il Gianni era evidentemente cosciente dell'impossibilità di fare accettare posizioni fortemente innovative e, di conseguenza, della necessità di mediare le aspirazioni per le libertà commerciali (in particolare per l'esportazione) e per la libertà di iniziativa con le opposizioni più tenaci relative all'approvvigionamento interno, agli interessi delle dogane e al controllo dei prezzi. La visione del Gianni appare tuttavia solo parziale, interessata in maniera quasi esclusiva allo sviluppo della provincia pisana, senza formulare una proposta più organica a favore della ripresa economica di tutto il paese, probabilmente convinto che una soluzione graduale avrebbe avuto maggiori possibilità di successo.

Gianni tentò probabilmente di inserire la proposta del magazzino nel suo progetto di una bilancia del commercio attivo e passivo dello stato, di cui aveva redatto la parte concernente il Pisano. In essa aveva conferito un posto determinante all'olio come « la più importante partita del nostro commercio ». Tuttavia, constatati gli

(64) Vedi F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., vol. I, p. 319.

inconvenienti dovuti soprattutto al dazio eccessivamente gravoso sull'esportazione (il doppio di quello pagato dai lucchesi), egli proponeva come rimedio « un progetto d'un magazzino pubblico in Pisa per la conservazione dell'olio necessario al paese e d'un'estrazione privilegiata a favore di questo Genere, di cui potrebbesi molto estendere la coltivazione » (65). La stessa proposta veniva ripetuta per il grano.

Il progetto della bilancia commerciale fu presentato dal Gianni al Botta Adorno in occasione dei lavori intrapresi ai fini di una riforma del sistema doganale e di cui fu incaricato l'Appalto il 5 marzo 1759 (66). Il Botta Adorno accolse favorevolmente il progetto auspicando un ampliamento dei lavori a tutto lo stato e al commercio interno oltre che estero. Tuttavia, giudicandosi pericoloso affidare un affare così importante ad un uomo solo, se ne affidò l'esecuzione, in segretezza, all'Appaltatore Generale. Le operazioni per la bilancia commerciale toscana relativa al 1757 si protrassero fino al novembre 1765. Non vi sono invece tracce di una approvazione e realizzazione, in questa occasione, del progetto del magazzino per l'olio e per il grano.

Nell'ambito delle citate operazioni per una riforma doganale, nel gennaio 1769 l'Appaltatore Generale ricevette l'ordine di formulare un progetto di regolamento che facilitasse « il riscontro, l'esito e il trasporto dell'olio nostrale » (67). Si era appurato infatti che il divieto di effettuare le spedizioni dell'olio presso le dogane subalterne, obbligando a recarsi nella capitale anche da luoghi molto distanti, finiva per scoraggiare i commerci causando uno scapito consistente alla dogana di Firenze. La proposta dell'Appalto, formulata nel maggio 1760, si articolava in tre punti: 1) permettere che si effettuassero le pratiche di spedizione presso le dogane subalterne; 2) concedere con maggiore cautela le licenze di trasporto dell'olio nei territori di confine; 3) uniformare i dazi a quelli della dogana di Firenze (68). Le perplessità sorte sul modo di indennizzare il « tavolaccino » di

(65) Vedi A.S.F., Carte Gianni, f. 29, ins. 499.

(66) Per le notizie relative a questo progetto vedi V. Becagli, *Un unico*, cit., pp. 18-19.

(67) Vedi A.S.F., Appalto Generale, f. 582 cit.

(68) *Ibidem*. Si proponeva di fissare il dazio per la spedizione dell'olio dal contado per il distretto effettuata presso una dogana subalterna (L. 1.13.4) pari a quello per la stessa spedizione effettuata presso la dogana di Firenze (L. 1.2.3), mentre doveva rimanere invariato quello per l'esportazione (L. 1.13.4).

Firenze degli emolumenti a lui spettanti per il rilascio delle bollette di spedizione, sulla legalità dell'autorizzazione da conferire ai doganieri subalterni in materia di esportazioni senza modificare la legge vigente e sul problema di evitare un incremento del contrabbando, frenarono l'attuazione della proposta.

III

Altra fase di dibattiti economico-politici si verificò a partire dai primi anni '60 del '700, questa volta nel diverso contesto della capitale dove il Gianni era passato nell'agosto 1759 in qualità di provveditore dell'Arte della seta. Evidentemente convinto della bontà del progetto pisano, egli non tardò a proporne uno analogo per Firenze, approfittando delle difficoltà di rifornire i magazzini della Grascia durante un'ennesima cattiva annata (69).

Il 27 aprile 1761 il marchese Botta Adorno presentò alla compagnia appaltatrice Diodati « un Progetto fatto dal Signor Gianni con una Società di certi Mercanti di Livorno, ed altri per stabilire in Firenze un magazzino d'olio tanto per farne commercio, che per la provvisione della Città, acciò l'Appaltatore vi facesse sue riflessioni per quello che concerne l'interesse delle Dogane » (70). Il piano, esposto in maniera più stringata con la riserva di fornire in seguito maggiori precisazioni traendole dalla memoria scritta per Pisa, si dichiarava concepito allo scopo di « facilitare, e moltiplicare l'estrazione, e commercio di detto genere »; non veniva invece riproposta la parte del progetto concernente i grani. Due furono le risposte, entrambe non firmate.

La prima, intitolata *Osservazioni sopra la Memoria per l'Erezione di un pubblico Magazzino d'Olio in Firenze*, sembra attribuibili-

(69) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Grascia, f. XI. Un rescritto del 23 marzo 1761 aveva ordinato di provvedere 10.000 barili d'olio di perfetta qualità, ma per l'incompletezza del nuovo magazzino sotto la Loggia dei Lanzi, che andava ad aggiungersi a quello di via delle Pappe e di Santa Maria Nuova, e per la difficoltà di reperire olio di buona qualità, si dovettero obbligare i proprietari delle 5 potesterie suburbane che avessero dichiarato di possedere cento o più barili d'olio di serbarne il 25%, al prezzo corrente sulla piazza, per consegnarlo alla Grascia al momento opportuno.

(70) Vedi A.S.F., Appalto Generale, f. 582. Il progetto e le memorie ad esso relative sono contenuti in A.S.F., Miscellanea di Finanza, Grascia, f. XI.

le al principale esponente della compagnia appaltatrice Antonio Seristori, per il suo insistere sulla tutela degli interessi del Regio Erario. Pur riconoscendo la bontà della proposta, questa memoria considerava una compagnia privata non sufficientemente fidata per un compito di pubblico interesse. Pur non mettendo apertamente in discussione i « savi antichi regolamenti » della Grascia in materia di approvvigionamenti e propugnandone anzi un'esecuzione più esatta, essa criticava il favoritismo per le città, e in primo luogo per Firenze, auspicava un maggior controllo dall'alto e un'azione di regolamentazione dei prezzi che non li reprimesse eccessivamente ma li fissasse ad una giusta equidistanza fra gli interessi delle parti. Il nocciolo della questione per gli appaltatori era la difficoltà di ottenere le licenze di esportazione e l'obbligo di effettuare le spedizioni alla sola dogana di Firenze. Nettamente contrari erano invece alla diminuzione delle gabelle di esportazione, che avrebbe privato l'erario di una entrata consistente a solo favore della compagnia privata (71):

« Trattandosi di un genere assai ricco, e ricercato inevitabilmente da varie Parti d'Europa, i Mercanti non si sono mai lamentati della quantità di detta Gabella, la quale anzi pagherebbero ancora maggiore, perché più agevolmente gli venisse concessa la Grazia dell'Estrazione ».

La seconda risposta, intitolata *Osservazioni alla memoria per l'erezione di un pubblico Magazzino d'Olio*, probabilmente proveniente anch'essa dall'Appalto o dal direttore generale delle finanze Pecci, che interveniva alle sedute del Botta con la Compagnia Diodati, si mostrava abbastanza favorevole alla proposta del Gianni, pur esprimendo alcuni dubbi sull'indennizzo delle casse regie, sul pericolo che si creasse un monopolio, sulla necessità di stabilire « un prezzo medio conveniente tanto a Compratori quanto a Possessori de' Terreni » e di superare la visione particolaristica della sola Firenze.

In entrambe le memorie si considerava determinante per l'approvazione del progetto l'opinione della Grascia, il cui provveditore

(71) Questi stessi temi, ed anzi ampi brani di questa memoria furono riportati nelle anonime *Riflessioni sopra la Raccolta, il Consumo, e lo Smercio dell'Olio in Toscana* datate 1766 e accompagnate da due dimostrazioni sui prezzi e sulle portate dell'olio. Nelle riflessioni si faceva però più aperta la critica al sistema annuario e la richiesta di una sua riforma.

Cerretani il 14 settembre 1761 dette una risposta decisamente negativa (72), incentrata sul timore che la libertà di esportazione causasse una penuria di olio nel paese e favorisse la formazione di un monopolio causando il rialzo dei prezzi: l'esperienza dimostrava invece « che crescono le coltivazioni degl'Ulivi, a proporzione delle quali è scemato e deve scemare il valore dell'Olio ».

In questo primo dibattito si ritrovano già espresse le tematiche e le posizioni fondamentali che si affronteranno in seguito sul problema della commercializzazione dell'olio. Se da un lato il Cerretani esprimeva la posizione dei vecchi funzionari a difesa di un sistema consolidato dall'abitudine e dal tempo, dall'altra il Gianni e gli Appaltatori, pur aspirando ad un rinnovamento e snellimento del sistema annonario e doganale, esprimevano due posizioni diverse, che si faranno più esplicite negli interventi successivi. Il Gianni, che aveva studiato direttamente i problemi relativi alle dogane e le aspirazioni dei commercianti e dei proprietari terrieri livornesi e pisani, propendeva per dare maggiore spazio all'iniziativa privata liberalizzando l'esportazione non solo dai divieti e dagli obblighi delle licenze, ma anche dalle pesanti gabelle cui era vincolata. Gli Appaltatori invece consideravano l'olio come fonte primaria del « commercio attivo » dello stato e della ricchezza del paese non tanto attraverso il reinvestimento degli introiti che la classe attiva dei « possessori », e in primo luogo dei proprietari terrieri non assenteisti, avrebbe ricavato dalle esportazioni del prodotto, ma soprattutto tramite le entrate doganali ricavate dalle sue gabelle. Si consideri inoltre che nelle memorie citate non si proponeva alcuna facilitazione dell'importazione, sia perché questa non era vietata ed era molto meno gravata dai dazi, sia perché una sua ulteriore agevolazione sarebbe stata controproducente per le casse regie ed anche per chi voleva sostenere la produzione interna ed una certa rivalutazione dei prezzi. Inoltre, a differenza del grano, per l'olio, meno indispensabile e più abbondante, il problema del consumo interno era meno preoccupante (73). Si

(72) A questa memoria rispose il Gianni con una replica del 12 ottobre 1761. La posizione del Cerretani a difesa del sistema annonario in quanto dedito al « puro comodo e vantaggio del pubblico » era già emersa nel 1743 in una inchiesta sull'amministrazione della Grascia ordinata direttamente dal sovrano come primo tentativo di mettere ordine e di fare il punto della situazione. Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Grascia, f. II e Annona, f. XXIX.

(73) Si consideri inoltre che la penuria d'olio del 1760-61 non fu così grave come quella del grano del 1763-64 e che non si giunse, come per quest'ultima, a

faceva strada la necessità di una differenziazione nella scelta politica fra i due prodotti. Se da un lato si riconosceva per entrambi l'esigenza di una liberalizzazione commerciale, per il grano si doveva fare i conti con una limitata eccedenza produttiva e con le difficoltà di inserirsi nel mercato internazionale. Per l'olio invece si poteva pensare di trarre profitto dalla consistente domanda di olio pregiato da parte dei paesi dell'Europa occidentale (principalmente dell'Inghilterra), che sarebbero stati disposti a pagare anche un prezzo più elevato di quello pagato attualmente per l'olio toscano. I margini di guadagno sia da parte dei privati che da parte dello stato erano perciò per questo prodotto più ampi.

Tornando al progetto del Gianni, il 21 ottobre 1761 venne ordinata alla Grascia la compilazione di spogli e calcoli necessari alla sua attuazione, ma con la riserva di decidere se far dirigere il magazzino da privati o dalla Grascia stessa. Tuttavia quest'ultima ostacolò le operazioni sollevando la richiesta di una lunga serie di chiarimenti che, sebbene motivati da effettive difficoltà, mostravano anche il desiderio di rallentare le operazioni, come sospettò ben presto il Gianni (74). Dal momento che non si sono trovate tracce di una sua realizzazione, è probabile che tali sospetti fossero fondati e che il progetto finisse per insabbiarsi.

Il 18 ottobre 1763 ritroviamo Francesco Maria Gianni, insieme ad Angelo Tavanti e Niccolò Siminetti, quale relatore di una memoria su « i diversi sistemi praticati dall'Ufficio della Grascia nell'Amministrazione della Zienda dell'Olio » (75), in cui emergeva chiaramente la nuova idea di un tipo di gestione moderna e funzionale degli apparati statali. Criticando i vecchi sistemi, si consigliava infatti di amministrare l'azienda dell'olio « con le stesse vedute di un abile negoziante e di un diligente Padre di Famiglia procurando di combinare al suo vantaggio, il sollievo de' Poveri ». Si propugnava cioè un criterio più oculato, più interessato al buon andamento

liberalizzare, anche se temporaneamente, le importazioni. Il prezzo dell'olio non superò infatti le 50 lire la soma.

(74) Nonostante il Gianni rispondesse punto per punto alla Grascia il 3 dicembre, le operazioni procedettero assai lentamente. Il funzionario confidò allora al Tavanti la preoccupazione che tutto ciò fosse un pretesto per differire l'affare « onde cada nell'oblivione e non vi si pensi più ».

(75) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XXIX.

finanziario delle casse statali, non solo preoccupato per l'approvvigionamento interno e i bassi prezzi: si dovevano fare le provviste solo in tempo di abbondanza, quando i prezzi erano bassi, per poi rivendere l'olio al pubblico quando i prezzi fossero aumentati al punto da risultare gravosi per i poveri, cioè il prezzo medio superasse le L. 42 la soma. D'altra parte, il buon funzionamento della Grascia, soddisfacendo e rassicurando maggiormente il pubblico, avrebbe permesso al governo di agevolare l'esportazione ed il commercio di questo prodotto. Ancora una volta il rafforzamento del sistema di approvvigionamento interno veniva considerato come contropartita alla libertà di esportazione, anche se limitata ad alcuni mesi dell'anno (da luglio a dicembre) e revocabile negli anni di penuria. Si sosteneva inoltre un effetto positivo dell'aumento dei prezzi tramite la distribuzione proporzionata di una maggiore quantità di denaro forestiero tra le classi sociali:

« Non è l'abbondanza sola dei Generi quella, che contribuisce alla sussistenza o alla felicità del Popolo, ma bensì il procurare di porlo in grado di avere i mezzi di provvedersi del bisognevole qualunque sia il costo dei generi che gli abbisogna, lo che non può ottenersi che con un maggior acquisto di denaro... »

La caduta produttiva stimolò anche per i grani istanze di liberalizzazione commerciale che vennero formulate nella nota memoria di Pompeo Neri del 1764 (76).

La crisi non si esaurì, ma riacutizzò i problemi riprendendo con più forza tra il 1765 ed il 1767, portando l'olio a raggiungere le 74 lire la soma. Per i grani si ottenne una prima innovazione con la sanzione definitiva, il 15 settembre 1766, della libertà di circolazione interna, e dell'abolizione di gran parte dei controlli sulla panizzazione (77).

Per quanto riguarda invece l'olio, si ordinò ai proprietari di

(76) Nella memoria del 1764 Pompeo Neri propose un deciso superamento del sistema annonario attraverso la liberalizzazione della panizzazione pubblica, della circolazione interna, dell'esportazione e dell'importazione dei generi frumentari, anche se con le dovute limitazioni a garanzia contro le carestie. Questo progetto ebbe un piccolo successo con l'editto del 2 aprile 1764 che sancì, per un breve periodo, la libertà di circolazione interna, di contrattazione sui mercati e di importazione di grani e biade. Vedi M. MIRRI, *La lotta*, cit., pp. 14-15.

(77) Vedi ivi, pp. 17-19. Vedi anche O. GORI, *La carestia*, cit.

riservare la quota in eccedenza ad uso della Grascia e si effettuarono acquisti dal Pietrasantino, dal Pisano e dalla Corsica (78). La gravità della crisi impose anche la necessità di agevolare l'importazione. Il nuovo provveditore della Grascia Paolo M. Vettori Guerrini propose la totale esenzione, ma solo per l'olio provvisto dalla Congregazione, dal dazio di importazione per quello forestiero e di introduzione dal Pietrasantino e dal Pisano per quello nostrale. Anche questa volta gli Appaltatori Generali, proponendo la diminuzione di sola metà gabella col mantenimento di quella dello stallaggio, presero posizione a tutela dell'interesse delle dogane e dell'erario. Se l'approvvigionamento dei generi frumentari era una questione vitale per la popolazione cittadina e per la sicurezza sociale, tale da indurre una politica liberalizzatrice a favore dei « consumatori », quello dell'olio destava minor preoccupazione e lo si poteva sacrificare per compensare parzialmente le perdite subite dalle casse doganali. Infine fu decisa l'esenzione di tre quarti della gabella per l'olio provvisto dalla Congregazione sia per mare che per terra fino alla quota di 12.000 barili, lasciando invariato lo stallaggio di Livorno. In tal modo l'approvvigionamento non veniva affidato, come per il grano, all'iniziativa privata, ma rimaneva compito degli organi statali. Questi, tuttavia, dimostrarono ancora una volta l'incapacità e la confusione dei vecchi sistemi sia nella distribuzione dell'olio ai pizzicagnoli e nella fissazione dei prezzi delle piccole misure, sia nel rifornire altre parti del Granducato (79).

L'urgenza di un'ampia riforma si faceva ormai pressante. In sua preparazione, al fine di stabilire lo stato delle arti, del commercio e dell'agricoltura dello stato, il giovane sovrano ordinò, il 25 novembre 1766, una grande inchiesta affidandola ad una commissione composta dai senatori G. B. Uguccioni, G. Federighi, A. Serristori, F. M. Gianni e F. Neri, G. Gavard e A. Tavanti e presieduta da F. Peci (80). Nel raccogliere e studiare i dati relativi alle portate, all'an-

(78) Vedi A.S.F., *Miscellanea di Finanza, Annona*, f. I. I nuovi ingenti approvvigionamenti crearono due problemi: la difficoltà di smerciarli, una volta esauritasi la crisi, perché non sempre di qualità perfetta, e la ristrutturazione veloce del magazzino di via delle Pappe, i cui lavori erano iniziati senza fretta nel luglio 1764.

(79) *Ibidem*. Nel 1767 furono numerose le proteste dei rivenditori costretti ad acquistare l'olio dalla Grascia a prezzi più alti di quelli correnti sulla piazza, nel frattempo diminuiti.

(80) Vedi L. DAL PANE, *I lavori*, cit.; L. DAL PANE, *Industria*, cit.; V. BECAGLI, *Un unico*, cit., pp. 9-40.

damento dei prezzi, alla nuova bilancia del commercio per il 1762 si fece indubbiamente tesoro dei lavori compiuti e dell'esperienza acquisita negli anni precedenti. Il Gianni, riprendendo i risultati della sua esperienza pisana e fiorentina, affermò in maniera ancor più esplicita la sua posizione nettamente protezionistica a favore dell'aggravio dell'importazione di « Grasce ,e Commestibili Forestieri » e della diminuzione della tassa di esportazione per le « Grasce, Bestiame, Olio, Vino », necessaria a promuoverne il commercio e ad estenderne la coltivazione (81).

Altre istanze furono sollevate a favore soprattutto dell'esportazione dell'olio. Un gruppo di proprietari delle colline pisane chiesero che fossero permesse « costantemente le tratte dell'Olio con quelle discrete cautele che fossero credute opportune a riparare gli abusi » (82). Volendo circoscrivere la libertà di esportazione al tempo più opportuno, essi consigliavano i mesi invernali di dicembre e gennaio, quando i principali acquirenti di olio, gli inglesi, ricomponevano il carico delle navi nel porto di Livorno prima di salpare nuovamente per Londra. Dopo questo periodo i carichi erano meno frequenti e meno consistenti, particolarmente in estate, stagione pericolosa per conservare l'integrità del prodotto durante la navigazione marittima. Come questi proprietari, consigliava di puntare sull'esportazione dell'olio anche Anton Filippo Adami, uno dei massimi esponenti dell'Accademia dei Georgofili che, a partire dal 1767, con la protezione ufficiale del sovrano, assunse una funzione sempre più importante a sostegno dell'opera riformatrice leopoldina (83). Se per il grano l'Adami nutriva timori per i possibili riflessi sui prezzi che la libertà di esportazione avrebbe potuto comportare, considerata la sua primaria importanza per la sussistenza (84), era sul vino, l'olio e

(81) Vedi A.S.F., Segreteria di Finanze ante 1788, f. 1102, cit., c. 60.

(82) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. I, Memoria non datata ma probabilmente della fine del 1767 o del gennaio 1768, poiché si riferisce alle provviste d'olio effettuate da Livorno durante la carestia del 1766 dicendo: « Non son più di due anni che un timor panico obbligò la comunità di Livorno a provvedere a carissimo prezzo Olii forestieri per supplire alla temuta carestia di questo genere in quella Città ». Questa memoria inoltre fu presentata in concomitanza ad una richiesta di esportazione concessa ad un gruppo di proprietari delle colline pisane il 13 gennaio 1768.

(83) In proposito vedi M. TABARRINI, *Degli studi e delle vicende della Reale Accademia dei Georgofili nel primo secolo di sua esistenza*, Firenze, Cellini, 1856.

(84) Vedi A. F. ADAMI, *Della necessità*, cit., pp. 7-8.

la seta che egli giudicava dovesse basarsi il commercio di esportazione della Toscana (85).

In una situazione sempre più incalzante, il 3 gennaio 1767 venne creata una Deputazione sopra l'Abbondanza, composta da L. Ginori, G. B. Nelli, G. B. Uguccioni, A. Serristori, G. B. Guadagni, N. Martelli e presieduta da P. Neri, al fine di dare una risposta immediata ai problemi annonari. Il 18 settembre 1767 veniva infatti liberalizzata e svincolata dai dazi l'esportazione dei grani, pur con un limite massimo dei prezzi. Il 20 febbraio 1767 la stessa Deputazione, con l'aggiunta del senatore P. Vettori, ricevette l'incarico di stendere una *Relazione sopra l'Uffizio della Grascia di Firenze*, che fu presentata il 10 aprile 1768 (86): essa costituiva l'esame più approfondito delle questioni riguardanti l'olio d'oliva, la ripresa di tutti i temi dibattuti precedentemente e la piattaforma programmatica su cui si basarono le riforme successive. Dopo un'ampia critica dei regolamenti annonari e doganali, essa proponeva la riforma del « Regolamento dell'Olio » (87).

In primo luogo la *Relazione* propugnava « la libertà generale dell'estrazione » ma, per quanto riguardava la sua gabella, l'interesse del Regio Erario prevaleva in materia d'olio a differenza ed anche a causa di quanto avveniva per i grani:

« ...non si propone la soppressione della gabella di estrazione, come si è fatto pel Grano, perché le Province a noi confinanti hanno bisogno d'Olio, la Gabella è un oggetto di qualche importanza che non conviene perdere, e gli Oli nostrali che sono migliori dei Forestieri possono soffrire tal Gabella, senza temere svantaggio dalla Concorrenza degli Oli Forestieri. È bensì vero che si proporrebbe di assegnare tal Gabella di estrazione per tutte le Frontiere, e di fissarla a una Tassa adeguata al prodotto delle presenti diverse Tariffe conciliando tal cosa con l'Appaltator Generale, che dovrebbe essere sentito formalmente per esaminare l'importanza e le conseguenze di tale esecuzione. »

La proposta dunque sconfinava nella riforma del sistema doganale: non metteva in discussione l'elevatezza dei dazi ma il modo

(85) Vedi ivi, *Memoria sopra le Ulive e l'Estrazione dell'Olio dalle medesime letta nell'Accademia d'Agricoltura il dì 13 gennaio 1768*, p. 63.

(86) Vedi A.S.F., *Miscellanea di Finanza, Annona*, f. XXIX e ivi, *Segreteria di Gabinetto*, f. 97 e A.C.C.F., b. 2, ins. 20.

(87) Vedi ivi, capitolo XVI.

confuso e frammentario di riscuoterli; riteneva necessaria una riforma che semplificasse e facilitasse la circolazione interna dei prodotti e ne modificasse le gabelle, pur mantenendo i dazi alle porte delle città. Il 25 aprile dello stesso anno infatti, Pietro Leopoldo ordinò di compiere tutte le operazioni necessarie alla riforma delle tariffe e dogane e all'unificazione del territorio gabellabile (88).

Nella *Relazione sopra l'Ufficio della Grascia* si chiedeva inoltre la soppressione dell'« Appalto delle Tassoline degl'Oli » e della gabella dello spalleggio, il cui introito sarebbe stato compensato nella futura fissazione dei dazi per l'esportazione.

Altro punto fondamentale era l'abolizione totale della legge sulle incette, lasciando a chiunque la libertà di vendere e comprare dentro e fuori la piazza, a piccole o a grosse misure. Tuttavia, per tutelare i poveri, si proponeva di obbligare i bottegai a vendere anche le misure minori del mezzo fiasco. Il Magistrato avrebbe loro assegnato il prezzo, proporzionato a quello corrente sulla piazza, perché i bottegai non ci rimettessero ed i poveri non fossero imbrogliati, data la difficoltà di calcolare la proporzione. In tutti gli altri casi il Magistrato si sarebbe astenuto dall'intervenire, direttamente o indirettamente sulla fissazione dei prezzi e su qualunque negoziazione. Si esprimeva la fiducia infatti nell'autoregolamentazione di un sistema economico basato sull'idea di un prezzo « naturale », quel « bon prix » teorizzato nelle prime opere del Quesnay, assicurato dalla libertà di esportazione e di circolazione interna. Nonostante le preoccupazioni per l'approvvigionamento fossero, per l'olio, piuttosto scarse, si sarebbe continuato ed anzi reso più efficiente il controllo sulle portate e mantenuto un magazzino rifornito nei tempi di abbondanza, ma non per distribuire l'olio ai rivenditori, bensì per rendere più abbondante il mercato in caso di penuria: l'olio sarebbe stato venduto infatti agli stessi prezzi correnti sulla piazza. Nel caso di scarsità si poteva anche diminuire la gabella di importazione e provvedere olio forestiero per conto pubblico o per mezzo di mercanti privati. Solo nell'eventualità di una crisi molto grave, quando il prezzo dell'olio ordinario raggiungesse le 70 lire la soma (89), si poteva sospendere per un breve periodo la libertà di esportazione.

(88) Vedi V. BECAGLI, *Un unico*, cit., p. 40.

(89) Questo livello era stato eccezionalmente superato solo durante le carestie del 1709 e del 1766. Vedi A.S.F., *Ufficiali della Grascia*, ff. 175-179, cit.

Nessun limite veniva invece posto all'olio fine, di perfetta qualità consumato dai ricchi o esportato, di cui anzi si auspicava un considerevole aumento. Al fine di risparmiare l'olio d'oliva per l'esportazione, si consigliava una politica di promozione del consumo interno del sego (proibizione della sua esportazione ed abbassamento del prezzo) e degli « oli subalterni » (sperimentazione, coltura e diffusione di nuove piante).

IV

L'ampio piano di riforme formulato il 10 aprile 1768 trovò per buona parte attuazione con la riorganizzazione dei Magistrati di Abbondanza e Grascia in un unico organismo, la Congregazione dell'Annona, istituita il 29 ottobre dello stesso anno e basata sulla tutela dei principi del nuovo sistema economico: la libertà di commercio e di contrattazione (90). Venivano così sancite l'abolizione delle tassoline dell'olio, la libertà di incetta e di fissazione dei prezzi, eccetto per le piccole misure, e la tanto sospirata libertà di esportazione, senza limiti di prezzo, vincolata alla sola bolletta di spedizione, che si poteva richiedere alla dogana più vicina.

Rimaneva invece aperto il problema delle gabelle e delle dogane interne. La legge esprimeva pienamente la contraddittorietà tra l'aspirazione all'unificazione dei dazi di esportazione e all'abolizione di quelli per la circolazione interna e le difficoltà che ancora ne impedivano la realizzazione. In attesa di una soluzione che facilitasse i trasporti interni, agli articoli XX e XXIII dell'editto si ordinava il pagamento delle « solite gabelle », mentre all'articolo XXI si sosteneva che, una volta pagata la gabella di esportazione, l'olio sarebbe stato « libero da qualunque altra Gabella di passaggio da Territorio a Territorio nell'interno del Granducato ».

I tre articoli suscitarono numerose proteste e confusioni (91) e

(90) Vedi *Bandi e ordini*, cit., cod. V. n. CXXXII. All'editto del 29 ottobre 1768 era anche annessa un'*Istruzione per i giurisdicenti e grascieri*. Per le competenze dei nuovi magistrati vedi anche A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XLVIII.

(91) Il primo giugno 1769 vennero addirittura denunciati i Ministri della Dogana di Firenze da un proprietario al quale, volendo esportare una partita d'olio, essi avevano chiesto il pagamento, oltre che della gabella di esportazione, anche di

indussero la Camera Granducale a richiedere agli Amministratori Generali Serristori, Gavard e Siminetti (92) una decisione « o a favore degli interessi della Dogana o a favore della facilità dell'estrazione » (93). Questi si opposero nuovamente all'unificazione delle gabelle per l'esportazione, in quanto perdita eccessiva per il Regio Erario, e all'abolizione delle gabelle di passaggio senza una riforma delle dogane e delle tariffe di tutto il Granducato, un consolidamento del sistema di custodia delle dogane di frontiera e le necessarie garanzie di sicurezza e di compenso per gli scapiti che avrebbero subito le dogane (94). Essi avevano sostenuto questa stessa posizione di fronte alla richiesta avanzata dal sovrano l'11 maggio 1768 di procedere, insieme alla Deputazione sull'Abbondanza e sulla Grascia, ai conteggi opportuni per attuare i provvedimenti richiesti (95). Tuttavia, se si fosse decisa l'unificazione dei dazi di esportazione, essi avevano proposto una gabella di L. 1.13.4 per barile di 85 libbre fiorentine, o, ancor meglio, di L. 2 per barile di 88 libbre: in tal modo lo sgravio delle esportazioni da Firenze, da Pisa, dalla Val di Nievole e in misura minore dallo Stato senese, sarebbe stato ampiamente compensato dall'aumento per le altre zone del Granducato (Tavola A). La proposta che fu invece attuata col motuproprio del 12 luglio 1769 (96) fu avanzata dalla Segreteria di Finanze, rappresentata da Angelo Tavanti. Essa dava maggiore spazio all'esigenza di agevolare l'esportazione riducendo a L. 1.13.4 tutte le gabelle superiori e lasciando sussistere quelle inferiori.

quella di passaggio, trasgredendo l'articolo XXI, ma rispettando l'articolo XX. Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII, *Estrazioni d'olio per fuori di Stato col pagamento delle dovute gabelle, che rispetto ad alcuni luoghi è stata ridotta.*

(92) Il primo agosto 1768 era stato soppresso l'Appalto Generale passando all'amministrazione in regia di tutte le entrate statali. Vedi L. DAL PANE, *La finanza toscana dagli inizi del secolo XVIII alla caduta del Granducato*, Milano, 1965, pp. 86-89; V. BECAGLI, *Un unico*, cit., pp. 51-55.

(93) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII, cit., Lettera della Camera Granducale del 5 giugno 1769.

(94) Vedi ivi, Lettera degli Amministratori Generali dell'8 giugno 1769.

(95) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XXIX e Segreteria di Gabinetto, f. 100, cc. 471-480, *Memoria che serve di replica agli Articoli concernenti il nuovo Regolamento per il Trasporto da Luogo a Luogo Gabellabile, e per l'estrazione fuori di Stato dell'Olio, trasmessi all'Appaltatore Generale da Sua Eccellenza il Sig. Pompeo Neri con suo biglietto de' 2 Agosto 1768*, 20 agosto 1768.

(96) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII.

Rimaneva da risolvere il problema delle gabelle di passaggio, che acuivano le difficoltà negli anni di crisi, come avvenne nel 1771 (97). Nell'agosto di questo anno infatti, i Deputati dell'Annona presentarono al direttore della dogana di Livorno Pierallini una minuta di editto in cui proponevano: 1) la libera circolazione interna dell'olio abolendo ogni gabella di passaggio (compreso lo spalleggio) eccetto quella delle porte delle città; 2) l'obbligo, per i trasporti di olio nostrale a meno di tre miglia dal confine, di richiedere la licenza e di effettuare la spedizione a una delle dogane interne; 3) la creazione di nuove dogane o l'aumento del corpo di guardia nei posti di confine più soggetti a frodi; 4) l'unificazione della gabella per l'introduzione dell'olio in Livorno con quella di esportazione, lasciandolo poi libero da altre formalità; 5) l'obbligo della licenza anche per l'introduzione di olio nel Capitanato Vecchio, in quanto posto a tre miglia dal confine (98). Questa volta gli Amministratori Generali si trovarono in pieno accordo col progetto in quanto l'abolizione delle gabelle interne non costituiva un grosso scapito, ma anzi avrebbe incentivato le esportazioni e quindi le entrate doganali. L'aumento del dazio livornese si diceva ampiamente compensato dalla notevole semplificazione delle pratiche di spedizione e dai privilegi di cui il porto godeva (99). Contro queste motivazioni, il Pierallini sostenne una forte opposizione, basata sulla contraddittorietà dell'aumento del dazio di Livorno con i principi di libertà commerciale proclamati nel 1768 e con le difficoltà che già si manifestavano per la crisi agraria e per il forte rincaro dei prezzi (100). Di conseguenza, il 25 ottobre 1771 furono approvati tutti i punti del progetto dei Deputati dell'Annona lasciando però immutato, in attesa del momento opportuno per una ridefinizione del problema, il dazio di soldi 19.4 per l'introduzione in Livorno di olio destinato al consumo in loco (101).

Gli sforzi di tutti si concentrarono, nel 1771, nell'affrontare una crisi di vaste dimensioni che mise a dura prova il nuovo assetto economico. In base ai dati dei prezzi e delle portate (102) e alla

(97) Vedi *ivi*, Lettera dei Deputati dell'Annona del 2 gennaio 1771.

(98) Vedi *ivi*, Lettera dei Deputati dell'Annona del 28 agosto 1771.

(99) Vedi *ivi*, Lettere del 14 settembre e del 2 ottobre 1771.

(100) Vedi *ivi*, Memorie, del 2 e del 20 settembre 1771.

(101) Vedi *Bandi e ordini*, cit., cod. VI, n. XXXI e A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII.

(102) Vedi A.S.F., Ufficiali della Grascia, f. 180 e Congregazione dell'Annona, ff. 90 e 101-109 e Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII. Da questi dati, per quanto

testimonianza del Corradi (103) si può credere tuttavia che anche per l'olio, come per il grano (104), non si trattasse di una tradizionale crisi di sussistenza, ma di una « crisi di alti prezzi » in cui, alla caduta produttiva si sommarono gli effetti delle libertà commerciali. Queste ultime avrebbero dovuto garantire il meccanismo di aggiustamento dei prezzi, che invece fu messo in discussione. È anzi probabile che proprio la nuova legislazione economica, mettendo in contatto la Toscana con i mercati esteri in un momento di difficoltà generalizzata, incentivasse quel movimento ascensionale dei prezzi che coinvolse tutti i paesi europei nel corso del '700 (105). Così come il popolo minuto avvertiva la stretta relazione fra le innovazioni commerciali e la forte ascesa dei prezzi, i Deputati dell'Annona furono consapevoli dei riflessi politici che la crisi del 1771 comportava. Nel modo di valutarla essi espressero le loro differenti posizioni politiche: Carlo Ippoliti, impegnato a difendere la libertà di esportazione, era ottimista; Martelli, Niccolini e Brichieri-Colombi, favorevoli ad una sua abolizione, erano pessimisti. La questione fondamentale dunque non stava nell'entità della caduta produttiva, ma nella scelta politica effettuata.

Come avvenne per i grani (106), anche per l'olio il partito contrario alla libertà di esportazione esercitò forti pressioni in questo senso. Martelli, Niccolini e Brichieri-Colombi il 22 ottobre 1771 proposero la sospensione per un anno dell'esportazione di olio e sego e l'abolizione di ogni gabella sull'importazione e sulla circolazione interna (alle porte delle città) eccetto lo stallaggio di Livorno (107).

imprecisi, non emerge l'immagine di una caduta produttiva tale da giustificare la fortissima impennata dei prezzi, che raggiunse i livelli della crisi del 1709.

(103) Vedi A. CORRADI, *Annali*, cit., vol. II, p. 569. Il Corradi riporta testimonianze di grandi piogge e straripamento di fiumi, ma niente di analogo al freddo e al gelo verificatisi nel 1709 e pericolosissimi per gli ulivi.

(104) Vedi A. CONTINI, *La crisi*, cit., p. 227 e sgg.

(105) Vedi M. MIRRI, *La lotta*, cit., pp. 77-78.

(106) Gli scontri più duri si ebbero, in relazione ai grani, nel 1772-73, quando la situazione si presentò così drammatica da indurre persino il Tavanti a pronunciarsi a favore della sospensione della libertà di esportazione. Tuttavia, di fronte alla spaccatura della Deputazione dell'Annona tra Martelli, Niccolini e Brichieri-Colombi da un lato e Ottaviano de' Medici, Carlo Ippoliti e Giovanni Neri dall'altro, il Tavanti tornò sulle sue posizioni e si schierò con questi ultimi a favore del libero-scambismo. Vedi M. MIRRI, *La lotta*, cit., pp. 71-73.

(107) Vedi A.S.F., *Miscellanea di Finanza, Annona*, f. XIII.

Nettamente contrari a sottoporre a nuovi vincoli l'esportazione furono l'altro deputato Carlo Ippoliti (108) e il segretario delle finanze Angelo Tavanti (109), il primo con acceso fervore, il secondo con una posizione più moderata che esprimeva la propria fiducia nell'effetto equilibratore che le libertà commerciali (di esportazione e di importazione insieme) avrebbero indotto sul meccanismo dei prezzi. La libertà di esportazione riuscì, per l'olio come per il grano, a resistere nonostante i duri attacchi: il 28 ottobre si proclamò, fino al giugno successivo, l'abolizione di tutti i dazi sull'importazione dell'olio d'oliva e, il 24 dicembre e 29 febbraio successivi, si concessero le stesse facilitazioni all'olio di pesce (110). Questi provvedimenti non furono tuttavia prorogati, come avvenne per il commercio dei grani con la promulgazione, il 24 agosto 1775, del famoso editto che ne sanciva la « totale e perfetta libertà ». La pressione dei proprietari terrieri e dei ministri che interpretavano i loro interessi in senso protezionistico doveva indubbiamente pesare soprattutto su un prodotto come l'olio, per il quale l'interesse dei « consumatori » era considerato di minore importanza.

Nel 1775 Angelo Tavanti fu accusato da Francesco Maria Gianni di aver causato « perdita di denaro e avvillimento del prezzo dell'olio nostrale » col provvedimento del 1771 che aveva stabilito la momentanea esenzione dell'importazione dell'olio dai dazi. Il Tavanti si difese ricordando le difficoltà particolari di quel momento ed affermando che « i possessori meritano certamente tutti i riguardi ma bisogna anche non favorirli troppo in pregiudizio dei consumatori » (111): egli esprimeva in tal modo la consapevolezza dei pericolosi riflessi politici e sociali di una posizione nettamente protezionistica.

Una volta superata la crisi si poté risolvere la questione di Livorno. Con la notificazione del 28 dicembre 1774 vennero unificati i dazi di esportazioni da Livorno e di introduzione nella città dell'olio d'oliva, ma non alla cifra di L. 1.13.4 proposta nel 1771, bensì a quella di L. 1.3.4 proposta dagli stessi Amministratori Generali e

(108) *Ibidem*.

(109) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIX, Lettera del 4 novembre 1771, senza firma ma con ogni probabilità di mano del Tavanti.

(110) Vedi *Bandi e ordini*, cit., cod. VI, n. XXXII e A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII.

(111) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. III.

particolarmente da Antonio Serristori (112). In tal modo si alleggeriva ulteriormente il dazio di esportazione e si gravava lievemente quello sul consumo. Anche per l'esportazione dalle altre parti del Granducato la gabella fu portata a L. 1.3.4. con la riforma delle tariffe e dogane finalmente attuata nel 1781 (113).

Riguardo all'importazione abbiamo già visto come non vi fossero in anni normali pressioni per un alleggerimento del dazio. Vi fu al contrario, il 24 dicembre 1770, un intervento degli Amministratori Generali a favore di un notevole aumento e di una sua fissazione anche per il contado fiorentino che ne era esente (114):

« Questo sistema conforme alla politica di alcuni dei precorsi secoli che favoriva le Manifatture ed il Commercio più che l'Agricoltura, non sarebbe adottabile adesso che i più sicuri lumi sopra la pubblica economia hanno fatto riconoscere l'Agricoltura per la vera sorgente delle Ricchezze: onde considerando noi che la Toscana abbonda di questo prodotto e non può regolarmente aver bisogno di provvedersene dai Forestieri, e che non ostante la permissione di estrarlo ne è restata sempre finora fra di noi una quantità superiore al nostro bisogno; non possiamo fare a meno di non proporre una gabella piuttosto grave per l'Introduzione dell'Olio forestiero in Toscana qual sarebbe quella di lire 2 almeno il Barile. »

La Tariffa del 1781 stabilì la gabella di introduzione, rendendola tuttavia molto lieve (soldi 6.8) al pari di quella per il transito. Più pesanti erano invece i dazi alle porte delle città: per Firenze L. 2, per Siena e Pisa soldi 6.8 e per Pistoia soldi 13.4 il barile (115).

Il nuovo sistema economico venne definitivamente affermato attraverso il progressivo smantellamento della struttura annonaria. Il sistema delle portate fu riformato con l'editto del 26 aprile

(112) Vedi *Bandi e ordini*, cit., cod. VII, n. XXV e A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII, Lettere di A. Serristori del 6 maggio e 10 ottobre 1774 e di Pierallini del 1° giugno e 21 novembre 1774.

(113) Vedi A.S.F., Dogana di Firenze, f. 442, Voce *Olio d'Oliva e Tariffa delle gabelle toscane*, cit. Nella Tariffa i dazi di esportazione, importazione e transito erano fissati per 100 libbre lorde che, dedotta una tara media di 15 libbre, equivalvano secondo gli estensori al barile di 85 libbre nette.

(114) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII.

(115) Vedi *Tariffa delle gabelle toscane*, cit.; *Tariffa delle gabelle per Firenze*, Firenze, Cambiagi, 1781; *Tariffa delle gabelle per Pisa e Tariffa delle gabelle per Pistoia*, Firenze, Cambiagi, 1783 e *Tariffa delle gabelle per Siena*, Siena, Pazzini, 1783.

1769 (116), che sottoponeva tutti i possessori del Granducato, anche nei luoghi prima privilegiati, alla denuncia dell'« olio raccolto » e dell'« olio vecchio ». Tuttavia, dopo un primo vano tentativo, nel 1772, di verificarne l'esattezza tramite il « Dazzaiolo della Tassa Prediale » (117), esso fu abolito il 7 marzo 1778 (118) insieme alla soppressione dello Scrittoio dell'Annona che aveva sostituito, il 24 agosto 1775, la Congregazione (119). Il compito di tenere il registro dei prezzi passò alla Camera di Commercio (120) e, dal 1782, in seguito alla riforma comunitativa, alla Comunità di Firenze (121). Dal 1770 al 1773 fu messo in vendita tutto l'olio contenuto nei magazzini pubblici che, ormai inutili, furono gradualmente eliminati (122). Nel 1777 fu soppresso anche il provento riscosso per le contrattazioni dell'olio sulla piazza (123). Il 14 febbraio 1782 infine fu abolita la fissazione dei prezzi dell'olio alle piccole misure (124).

L'opera di promozione dell'olio d'oliva fu completata tramite la diffusione di opere toscane e straniere a favore del miglioramento quantitativo e qualitativo della coltura dell'olivo e della manifattura dell'olio (125). Centrale al riguardo fu l'attività dell'Accademia dei Georgofili, che il 29 settembre 1787 bandì anche un concorso a premi per promuovere la formazione di nuovi vivai (126). Come auspicato nel 1768, venne anche incentivata la diffusione di nuove

(116) Vedi *Bandi e ordini*, cit., cod. VI, n. CL e A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XLV.

(117) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. III, Notificazione dell'11 aprile 1772 e A.S.F., Congregazione dell'Annona, f. 104.

(118) Vedi *Bandi e ordini*, cit., cod. IX e A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. III.

(119) Vedi *Bandi e ordini*, cit., cod. VII e A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. III.

(120) Vedi A.S.F., Camera di Commercio, f. 187, Registro di prezzi di grani, biade e olio, 1779-1782.

(121) Vedi A.C.F., Mercuriali di grano e biade, f. 3630, cit.

(122) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. XIII.

(123) *Ibidem*. Vedi anche *Bandi e ordini*, cit., cod. VIII, n. LV.

(124) Vedi A.S.F., Miscellanea di Finanza, Annona, f. IV e Camera di Commercio, f. 95.

(125) Fra gli autori toscani si ricordano Cosimo Trinci, Anton Filippo Adami, Giovanni Targioni Tozzetti, Marco Lastrì; fra gli stranieri i napoletani Presta, Moschettini e Grimaldi, il veneto Grisellini ed i francesi Amoreux, Rozier, Sieuve.

(126) Vedi *Atti della Real Società Economica di Firenze ossia de' Georgofili*, serie antica, vol. I, 1791, pp. 41-42 e A.A.G.F. (Archivio dell'Accademia dei Georgofili di Firenze), b. 107, ins. 18 A-M.

piante da cui estrarre oli alternativi, in particolare il colza (127) ed il faggio (128), benché con scarso successo.

I maggiori risultati e i dibattiti più accesi in materia di commercializzazione dell'olio e degli altri prodotti agricoli si erano avuti nel corso degli anni '60-'70 del '700. L'assetto stabilitosi alla fine di questo periodo costituiva il frutto di un difficile equilibrio fra i diversi interessi di natura politica, economica e sociale e il tentativo di dare l'avvio ad una nuova linea di sviluppo per il mercato interno ed estero dei prodotti agricoli del paese. Le diverse soluzioni adottate per il grano e per l'olio non erano fra loro contraddittorie, ma mentre per i grani prevalse l'esigenza di armonizzare gli interessi dei produttori e dei consumatori, per l'olio giocarono un ruolo determinante le possibilità che questo aveva di inserirsi nei commerci internazionali del porto di Livorno come prodotto di pregio e di prezzo elevato. Le ampie possibilità di guadagno offerte a proprietari e commercianti potevano giustificare il permanere di dazi sui commerci, benché diminuiti. In un'ottica distorta « dal non risolto problema del rapporto esistente tra il sistema doganale visto come mezzo di finanziamento dello stato e come strumento di politica economica » (129), si poteva concedere per i grani la vittoria della tesi del « *prix vrai* », ma non si poteva accettare un completo sgravio dalle gabelle di esportazione ed importazione per un prodotto non indispensabile al fabbisogno interno e fortemente richiesto all'estero quale l'olio d'oliva, dal quale anzi si pensava di ritrarre grossi introiti per le casse statali. I maggiori dazi sull'esportazione testimoniano che era proprio da questa che si contava di ricavare le maggiori entrate. D'altro canto, se i proprietari terrieri propendevano per una totale abolizione dei dazi sull'esportazione, essi ostacolavano anche la sola idea di una abolizione dei dazi sulle importazioni che fosse qualcosa di più di un provvedimento a breve termine contro la carestia. A frenare una posizione apertamente protezionistica o eccessivamente preoccupata delle finanze statali, socialmente pericolosa, intervennero i fautori del liberoscambismo, nel tentativo di dare un

(127) Vedi *Bandi e ordini*, cit., Notificazione del 3 novembre 1772; A.A.G.F., b. 59, ins. 163 e b. 90, ins. 14; Marco Lastrì, *Corso*, cit., Tomo I, p. 64.

(128) Vedi *Bandi e ordini*, cit., Notificazione del 2 giugno 1767; G. TARGIONI TOZZETTI, *Relazioni*, cit., pp. 57-61; A. F. ADAMI, *Della necessità*, cit., p. 23 e A.A.G.F., b. 59, ins. 163.

(129) Vedi V. BECAGLI, *Un unico*, cit., p. 51.

assetto stabile al nuovo sistema economico, ma l'equilibrio raggiunto alla fine degli anni '70 era ancora precario.

Negli anni '80, dopo la morte del Tavanti, il Gianni non mancò di fare pressioni per una modifica delle tariffe doganali in senso più nettamente protezionista (130), ma questo tentativo non passò: la nuova Tariffa delle gabelle toscane del 1791 modificò solo il dazio del transito dell'olio, elevandolo a quello per l'esportazione (131). La tesi liberoscambista di una moderazione e calmierazione automatica dei prezzi ad opera della concorrenza sul mercato internazionale non si verificò né per il grano né tantomeno per l'olio. Le rivolte e le agitazioni popolari del 1790 ebbero perciò come principale bersaglio proprio i provvedimenti relativi a questi due prodotti, contro i quali si richiese e si ottenne in parte il ripristino della legislazione annonaria (132).

DANIELA RAVA

(130) Vedi A.S.F., Segreteria di Gabinetto, f. 67, *Parere del Senator Gianni del 25 gennaio 1789 su tutto l'affare in generale*. Si riferisce al progetto di una nuova Tariffa generale presentato da G. Gavard il 24 luglio 1788.

(131) Vedi *Tariffa delle gabelle toscane*, Firenze, Cambiagi, 1791, p. 119.

(132) La libertà del commercio del grano e dell'olio fu abolita dal giugno al dicembre 1790 e nuovamente dal 1792; nel 1795 fu ripristinata la libertà di circolazione interna, ma non quella di esportazione. Vedi *Bandi e Ordini*, cit., cod. XIV n. CXXX, cod. XV n. LXV e cod. XVI n. XXXII. Vedi anche G. TURI, «Viva Maria». *Le reazioni alle riforme leopoldine (1790-99)*, Firenze, 1969, pp. 102-112.